



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 241

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 15 gennaio 2008

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	35
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	54
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	58
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	64
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	68
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	72
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	85
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	89
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	99

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	102
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	»	104

### Sottocommissioni permanenti

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	107
--	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	116
-------------------------------	-------------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 15 gennaio 2008

**67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nelle sedute del 27 e 28 marzo, del 17 aprile, dell'8, 16 e 29 maggio, del 19 e 26 giugno, del 31 luglio e del 18 settembre 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Intervengono i senatori MANZIONE (*Misto-UD-Consum.*), CASSON (*PD-Ulivo*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) MALAN (*FI*) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

**(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 19195/05 RGNR – n. 3686/05 RG GIP)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio, proseguito nelle sedute del 1° agosto, del 18 settembre, del 9 e del 17 ottobre 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE (*Misto-UD-Consum.*), CASSON (*PD-Ulivo*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

**(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR – n. 844/07 RG GIP)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio, proseguito nelle sedute del 1° agosto, del 18 settembre e del 10 ottobre 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE (*Misto-UD-Consum.*), CASSON (*PD-Ulivo*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**190<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(20) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

**(129) CUTRUFO.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

**(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri.** – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

**(904) CASSON ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1118) Laura BIANCONI.** – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

**(1391) SALVI e VILLONE.** – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

**(1392) CALDEROLI.** – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

**(1442) CABRAS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(1450) TONINI ed altri.** – *Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) *CUTRUFO.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) *CALDEROLI.* – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) *RUSSO SPENA ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri.* – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) *PETERLINI ed altri.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) *Anna FINOCCHIARO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1675) *STORACE.* – *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1699) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) *BERSELLI ed altri.* – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) *TURANO ed altri.* – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) *PASTORE ed altri.* – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) *BACCINI e CICCANTI.* – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(1767) PETERLINI. – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1900) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(1909) RIPAMONTI. – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere*

(1917) SARO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1936) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE, relatore, replica agli interventi svolti sulla proposta di testo unificato da lui avanzata nella seduta dell'11 dicembre 2007, presentando alla Commissione una proposta aggiornata di testo base, pubblicata in allegato al resoconto. Le novità contenute nel testo rispondono soprattutto all'esigenza di recepire alcune delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito risolvendo, innanzi tutto, l'alternativa concernente le modalità per l'espressione del voto da parte degli elettori (voto unico o voto doppio). Inoltre, sono risolte le altre questioni critiche che egli stesso aveva evidenziato nell'espore quel testo, in particolare l'attribuzione dei seggi su base circoscrizionale ovvero su base nazionale. L'intento degli adattamenti è quello di individuare un sistema che rispecchi il maggior grado possibile di condivisione e di convergenza, senza sacrificare la coerenza e la funzionalità di un dispositivo che rappresenta un elemento cruciale e determinante dell'ordinamento. L'obiettivo è, in primo luogo, coniugare l'esigenza di assicurare adeguata rappresentatività a quella – ineludibile – di garantire la governabilità.

Prima di ripercorrere le linee direttrici del dibattito che ha impegnato la Commissione nelle ultime settimane, ringrazia tutti i senatori che sono intervenuti per la serietà e l'impegno profuso: anche nei momenti di maggiore contrasto non è mai venuto meno il rispetto delle reciproche posizioni politiche e il valore degli interventi svolti.

Dal dibattito rimane confermata l'adesione largamente prevalente a un modello proporzionale, che deve essere – secondo un orientamento condiviso – orientato a mantenere un impianto bipolare del sistema politico istituzionale, attraverso opportune correzioni di segno maggioritario. Alcuni interventi, tuttavia, hanno dato voce a una critica secondo la quale la proposta formulata condurrebbe verso un bipartitismo forzoso, cancel-

lando *ex lege* identità e forze politiche. Questa obiezione è stata mossa soprattutto da gruppi parlamentari rappresentativi di forze politiche di minori dimensioni, che hanno paventato un'artificiosa semplificazione del contesto politico cui conseguirebbe un impoverimento della democrazia. A suo avviso, si tratta di una lettura erronea. In particolare, ricorda che il computo dei voti e la distribuzione dei seggi su base circoscrizionale non costituiscono affatto una soluzione inedita, ma sono stati sperimentati in tutta l'esperienza repubblicana, fino al 1992. Inoltre, le prime valutazioni, sia pure approssimative, già compiute sugli effetti di un simile metodo di calcolo, dimostrano che non vi sarebbero distorsioni significative a vantaggio dei partiti maggiori, tanto più con un numero di circoscrizioni di poco superiore a quello attuale, quale è stato indicato. Al contrario, sarebbe invece l'esito positivo dell'eventuale consultazione referendaria a condurre a un «bipartitismo per legge», potendo indurre le forze politiche a confluire – tendenzialmente – in due liste di coalizione che si contendono il premio di maggioranza, dissimulando così ogni identità politica, salvo riprodurre, aggravati, i medesimi meccanismi di frantumazione politica all'indomani delle elezioni.

Osserva che la fissazione di una soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale, ma con una possibilità di deroga articolata a livello locale, risponde a sua volta alla sola esigenza – ormai innegabile e fortemente avvertita dall'elettorato – di contrastare l'eccessiva frammentazione politica degli ultimi anni. E' un'esigenza avvertita dalla generalità delle forze politiche ed emersa ripetutamente nel corso della complessiva discussione parlamentare sulla riforma, nella quale è stata sottolineata la necessità di evitare la formazione di coalizioni di governo deboli ed eccessivamente eterogenee, che consegnano a forze politiche assai esigue – e talvolta a singoli esponenti politici – un inaccettabile potere di interdizione, con la conseguente creazione di condizioni di ingovernabilità. L'eccessiva frammentazione politica, con i suoi effetti negativi, costituisce inoltre, a suo giudizio, una delle principali cause della progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti di una classe politica cui si chiede innanzi tutto di rispondere efficacemente ai problemi del Paese. Una soglia di sbarramento a livello nazionale ha registrato comunque un diffuso consenso, quale strumento efficace per contrastare la frammentazione politica; peraltro, essa è stata ritenuta troppo elevata da alcune forze politiche, che paventano anche gli effetti di possibili soglie implicite.

Ricorda che ha avuto ampio risalto la questione concernente le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, registrandosi la preferenza dei Gruppi di maggior consistenza per il voto unico e di quelli minori per il voto doppio e quindi per la possibilità di voto disgiunto. Non sono mancati interventi a favore del sistema delle preferenze, proposto da alcuni dei disegni di legge all'esame, da ultimo da quello di iniziativa popolare abbinato nella seduta del 9 gennaio (AS 1936), ovvero di un ritorno a un sistema prevalentemente incentrato su collegi uninominali. Da più parti si è poi segnalata l'opportunità di attenuare i limiti individuati per



le candidature, con particolare riferimento alla possibilità di essere candidati in una sola circoscrizione.

Nota che un elemento certamente centrale della formula elettorale proposta è quello delle modalità di computo dei voti per la trasformazione in seggi: i senatori esponenti di partiti, diversi da quelli maggiori, la cui presenza è diffusa nel territorio nazionale non hanno condiviso la scelta per il computo a livello circoscrizionale, che avrebbe effetti distorsivi, poiché non consentirebbe la piena utilizzazione di tutti i voti ottenuti, favorendo invece forze politiche fortemente radicate in singole circoscrizioni. E' dunque emersa la richiesta di optare per un computo dei voti a livello nazionale o almeno per l'introduzione nel testo di correttivi che consentano di recuperare a livello nazionale i voti non utilizzati nelle circoscrizioni.

Rammenta gli ulteriori spunti di riflessione che hanno riguardato l'assenza di un vincolo di coalizione che incida direttamente sulla formula elettorale. In proposito, ritiene che vi sono fattori di sostanza che rendono molto remota la possibilità di abbandonare la dislocazione bipolare della competizione elettorale, quale presupposto e corollario di schieramenti alternativi di governo, riconoscibili immediatamente da parte degli elettori: i rapporti di forza tra i partiti, l'esperienza accumulata negli ultimi quindici anni in ogni livello della competizione politica, la sensibilità dell'opinione pubblica e, non da ultimo, una clausola di dichiarazione preventiva recepita nel testo e oggi ulteriormente rinforzata. Ricorda che alcuni interventi hanno indicato nella possibilità di candidature indipendenti un elemento critico, in quanto suscettibile di generare ulteriore frammentazione politica ovvero di favorire accordi di desistenza. Non è mancata qualche voce contraria ai meccanismi volti a garantire il riequilibrio della rappresentanza o, al contrario, che li considera insufficienti allo scopo.

Infine, ricorda le numerose sollecitazioni ad accompagnare la proposta di riforma elettorale con contestuali riforme dei regolamenti parlamentari e disposizioni che regolino i partiti politici sotto il profilo sia della democraticità delle procedure selettive dei candidati sia del sistema di finanziamento. A tale riguardo, informa di avere approntato una proposta di riforma dell'articolo 14 del Regolamento del Senato, volta a inibire la costituzione di Gruppi parlamentari non corrispondenti alle forze politiche che si sono sottoposte al giudizio degli elettori: un primo tassello – a suo parere importante – di un mosaico di norme che dovrà essere completato, con il concorso di tutte le forze politiche.

Rileva che la discussione sulla riforma elettorale trova il centro di riferimento nella Commissione affari costituzionali del Senato, dove sono i 27 disegni di legge d'iniziativa parlamentare, i 2 d'iniziativa popolare (sui quali saranno ascoltati i rappresentanti dei proponenti), le 5 petizioni popolari, la proposta di testo unificato del relatore. Essi sono stati l'oggetto dei dibattiti che si sono svolti a più riprese negli ultimi mesi: le numerose sedute della Commissione, le valutazioni dei commentatori, le opinioni politiche degli esponenti dei partiti, manifestate anche fuori dalle sedi parlamentari ma riprese e dibattute, condivise o criticate, nelle sedute della

Commissione, con gli interventi dei senatori che vi appartengono e di molti altri senatori che non ne fanno parte, compresi diversi Presidenti di Gruppo parlamentare.

Osserva che non vi sono molti riscontri nella esperienza delle Commissioni di un dibattito così ampio e approfondito per la semplice adozione di un testo base, cui seguiranno comunque gli emendamenti, con le relative discussioni e votazioni. Egli comunque non intende sottovalutare l'importanza della materia e dunque anche di un adempimento procedurale che in altre circostanze sarebbe stato quasi di *routine*: si tratta, infatti, di definire la base di discussione più matura, dopo l'ampio dibattito già svolto, per dare una regola nuova e condivisa al metodo di scelta dei rappresentanti, una delle forme più rilevanti nelle quali si manifesta la sovranità popolare, fondamento della democrazia.

Tenendo conto della discussione, la nuova proposta di testo unificato è coerente all'impianto di quella già presentata, ma con alcuni sviluppi significativi, per corrispondere a un consenso esteso tra le forze politiche. Il relatore osserva, incidentalmente, che tra tutte le proposizioni avanzate finora, nella forma più solenne del disegno di legge o nelle altre, proprie del dibattito dentro e fuori la Commissione, nessuna corrisponde al sistema elettorale che risulterebbe dal *referendum* abrogativo promosso in materia. Eppure, anche tra i senatori sono autorevoli e qualificati gli esponenti e i sostenitori della soluzione referendaria: essi tuttavia non hanno ritenuto di includere, tra le proposte in esame, il sistema elettorale di risulta dal *referendum* abrogativo. Tante sono le proposte avanzate che lo spettro di quelle possibili è rappresentato pressoché al completo: manca quella derivante dall'esito positivo del *referendum*. Ciò dimostra ancora una volta, a suo avviso, che quella soluzione, al di là della volontà dei promotori – cui va il merito indiscusso di avere sollecitato con forza l'iscrizione nell'agenda politica del tema della riforma elettorale – non è adeguata ed è carente, sotto molti punti di vista; cosicché il Parlamento ha un dovere istituzionale e politico quanto mai rilevante, tanto più nella possibilità di svolgere il *referendum*: quello di procedere nella ricerca di un nuovo sistema elettorale, ampiamente condiviso e corrispondente alle attese di rinnovamento dell'assetto politico, assai diffuse nell'opinione pubblica.

Per fare ciò ritiene necessaria un'azione legislativa celere e congrua, coerente nel suo contenuto e capace di raccogliere il più ampio accordo possibile.

La proposta di testo unificato che si dispone a illustrare sviluppa quella precedente e le conferisce una fisionomia più aderente alle sollecitazioni provenienti da diverse parti politiche.

Si sofferma in primo luogo sulla Camera dei deputati. Il testo è modificato nella parte che riguarda il limite alle candidature plurime, confermando che solo uno sia il collegio uninominale nel quale sarà possibile candidarsi, ma due (non una sola) le liste circoscrizionali in cui sarà possibile trovare lo stesso candidato. Il sistema resta fondato sulla suddivisione per metà tra i seggi attribuiti in collegi uninominali, con formula maggioritaria, e altrettanti da liste circoscrizionali, senza voto di prefe-

renza. La ripartizione dei seggi è fondata sul criterio proporzionale restando confermata la soglia di accesso (mediante clausola di sbarramento) fissata al cinque per cento dei voti su base nazionale, con deroga territoriale del sette per cento in cinque circoscrizioni: la clausola è diretta, come è noto, a ridurre tendenzialmente la frammentazione dell'assetto politico e a favorire le aggregazioni. In proposito, assicura la massima attenzione a tutte le proposte dirette a individuare un equilibrio più congruo, se così sarà ritenuto in base a un ampio accordo, allo scopo di dare espressione a realtà politiche significative, con spiccata vocazione territoriale. Inoltre, viene introdotta una clausola di salvaguardia per la rappresentanza del territorio d'insediamento delle minoranze linguistiche.

Infine, ma non certo per importanza, vi è l'obbligo di rendere noti preventivamente, dinanzi agli elettori, il nome del candidato alla carica di *premier* e il programma di governo: una delle novità nel testo consiste nell'obbligo, non la semplice facoltà, di dichiarare preventivamente l'alleanza di riferimento, il candidato *premier* e il programma comune tra più forze politiche. Gli altri elementi di novità, invece, corrispondono all'esigenza di assicurare la più ampia capacità rappresentativa del sistema, senza sacrificare la tendenza alla competizione bipolare ormai assimilata dagli elettori. Si tratta in sostanza delle seguenti opzioni: l'alternativa tra voto unico e doppio voto è risolta con la scelta del voto unico, per il candidato nel collegio uninominale e per la lista circoscrizionale che ha lo stesso contrassegno; il riparto dei seggi è compiuto in sede nazionale, in base alle cifre elettorali risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti.

La scelta del voto unico è fondata sull'esigenza di assicurare al sistema un fattore di tenuta della competizione bipolare, una volta intrapresa la via della formula proporzionale senza premio di maggioranza: infatti, gli elettori sono portati, in questa forma, a votare in modo univoco, perché sia il candidato nel collegio sia la lista circoscrizionale sono l'oggetto comune della scelta. Invita a considerare il contesto di articolazione estrema dell'offerta politica in Italia, per apprezzare come tale fattore unificante sia particolarmente utile, laddove esso è assicurato in altri contesti, come quello tedesco, dalla stessa condotta dei partiti e degli elettori, anche nella possibilità di scelte difformi, che però in quella esperienza restano di fatto limitate in dimensioni marginali. Infatti, non si può escludere, e anzi si dovrebbe considerare assai probabile, la riproposizione, in forme nuove, di pratiche tendenti a valorizzare in modo anche artificioso l'articolazione del voto, come quelle sperimentate durante l'applicazione della legge Mattarella (dagli accordi di desistenza alle «liste civetta»). Ciò che in Germania non sarebbe compreso dagli elettori, e da questi certamente sanzionato con il voto, in Italia potrebbe costituire un elemento di alterazione della competizione elettorale, sotto l'aspetto della sua piena trasparenza e comprensione da parte dei cittadini. La scelta del voto unico fa venire meno, per coerenza di sistema, la possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali.

Quanto al riparto dei seggi in sede nazionale, ricorda che esso corrisponde evidentemente alle molteplici sollecitazioni dirette a garantire, una volta varcata la soglia di accesso (il cinque per cento dei voti), che i suffragi si trasformino in seggi secondo una rappresentazione reale, fatto salvo il criterio di prevalenza del voto per i candidati nei collegi quando questo non corrisponda alla ripartizione proporzionale.

Ritiene, in conclusione, che la base di discussione più adeguata allo stato del dibattito sia un sistema elettorale proporzionale con riparto nazionale dei seggi su voto di lista e soglia di sbarramento adeguata, comunque derogabile a certe condizioni; esso è combinato con una quota di seggi attribuiti in collegi uninominali (la metà del totale) con metodo maggioritario, in modo che sia restituita agli elettori una capacità di scelta degli eletti. L'insieme delle due parti è reso coerente ed equilibrato dal voto unico e dalla dichiarazione preventiva delle alleanze, del programma e del candidato alla guida del Governo.

Riguardo al sistema di elezione del Senato, esso viene ridefinito recuperando, nella sostanza, il sistema di elezione vigente fino al 1993: una formula proporzionale esclusivamente su collegi uninominali, in ambito regionale, con soglia di accesso al cinque per cento dei voti validi espressi nello stesso ambito regionale. Osserva che si tratta di un sistema semplice, sperimentato con buoni risultati di rendimento tecnico per un intero ciclo di esperienza repubblicana, capace di rappresentare le diverse componenti politiche e i territori, secondo la lezione costituzionale.

Si riserva di intervenire sul testo, a questo punto mediante appositi emendamenti del relatore, per definire compiutamente il novero delle circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati, tenendo conto del diverso contesto di riparto nazionale dei seggi e delle relative ricadute sull'equilibrio tra le circoscrizioni e, in ciascuna di esse, tra gli eletti nei collegi e dalle liste, nonché il dispositivo di delegazione legislativa per la delimitazione dei collegi uninominali e, infine, di apportare ogni necessaria correzione di carattere tecnico.

Nota che l'esame entra ora nella fase più critica. Quello che si voterà è solo il testo base e la fase emendativa in Commissione consentirà significativi miglioramenti, mentre ulteriori interventi saranno possibili successivamente in Aula. Il confronto politico, così come l'indispensabile, ulteriore approfondimento tecnico, è quanto mai aperto. Ad esempio, ricorda la necessità di un ulteriore esame della soglia di sbarramento, in particolare, per quelle forze che hanno un significativo radicamento locale.

Esprime quindi un ringraziamento e un apprezzamento non di circostanza al consulente tecnico della Commissione, il professore Antonio Agosta, studioso di grande preparazione e di specifica esperienza, a cui si devono molte delle intuizioni felici del testo, e ai funzionari della Commissione, che hanno prestato l'assistenza tecnica con una professionalità assolutamente all'altezza della migliore tradizione del Senato.

Infine, sottolinea che nell'esame si è registrato un confronto e una collaborazione, così come le critiche e le divergenze, ma senza steccati politici: considera molto positivo che sulla materia della legge elettorale

e delle riforme istituzionali si sia recuperata una disponibilità al dialogo senza pregiudiziali.

Ricorda, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per le ore 15: come d'accordo, in quella sede sarà stabilito il calendario successivo dei lavori, a iniziare dalla data in cui si svolgerà la seduta destinata alle dichiarazioni di voto sulla proposta di testo base e, quindi, la votazione conseguente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

### **191<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BIANCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per l'interno Bonato.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Si è convenuto di programmare per giovedì 17, alle ore 8,30, lo svolgimento delle comunicazioni del Governo sulla situazione dell'ordine pubblico determinatasi a seguito dell'emergenza nella raccolta dei rifiuti nella regione Campania e sui più recenti fatti di violenza in cui sono stati coinvolti cittadini provenienti da altri Stati dell'Unione: a causa della momentanea indisponibilità per motivi di salute del ministro Amato, interverrà il vice ministro Minniti; le comunicazioni potranno proseguire in una seduta successiva nella quale potrà intervenire di persona il Ministro dell'interno.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale si è convenuto, per consentire ai Gruppi parlamentari di approfondire adeguatamente il testo unificato riformulato presentato dal relatore nella seduta antimeridiana di oggi, che le procedure di votazione per l'eventuale adozione di quella proposta come base per il seguito del-

l'esame avranno inizio nella seduta di martedì 22 gennaio e potranno concludersi nella giornata successiva. Inoltre, è stata considerata con favore l'ipotesi di costituire un gruppo ristretto per un esame informale delle disposizioni contenute in alcuni disegni di legge di modifica della disciplina del voto degli italiani residenti all'Estero, con lo scopo di integrarle nello stesso testo unificato. Infine, è stato dato incarico al Presidente di programmare le audizioni dei rappresentanti dei proponenti i disegni di legge d'iniziativa popolare in materia elettorale.

Quanto ai disegni di legge n. 1859 e connessi (efficienza delle pubbliche amministrazioni), è stata condivisa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali che sarà programmato in una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, in base alle indicazioni dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1253) STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha richiesto al Governo una relazione tecnica e ricorda che una richiesta analoga era stata avanzata dal relatore, senatore Sinisi.

Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 16 gennaio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 20, 129, 600, 904, 1118,  
1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583,  
1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722, 1746, 1767,  
1900, 1909, 1917 e 1936**

**Revisione delle disposizioni in materia elettorale**

Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme  
per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell'ambito delle circoscrizioni di cui all'allegata Tabella A.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.»;

c) nell'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;

d) nell'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma e il candidato comune a più partiti o gruppi politici devono essere resi noti prima delle elezioni, con la stessa dichiarazione di cui al periodo precedente.»;

e) all'articolo 17, nel primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.»;

f) all'articolo 18-bis:

1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;



2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

g) all'articolo 19, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.»;

h) all'articolo 58, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

i) l'articolo 77 è sostituito con il seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;

2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo il numero dei voti validi di ciascun candidato per il numero totale dei voti validi del rispettivo collegio, moltiplicato per cento;

3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;

4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei re-

lativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione»;

l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si opera analogamente a quanto descritto nel precedente numero 3).

5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.

7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla

graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;

8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);

8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo.»;

*m)* l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«*Art. 84. - 1.* Compite le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine, moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare, sono assegnati, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.

2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la

graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.

3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

n) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – 1. Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di lista sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto il numero dei seggi assegnati a candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Quando alla lista spettano altri seggi gli eletti sono proclamati tra gli altri candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.

3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

o) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3).».

## Art. 2.

### *(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. All'attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.

4. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

5. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell'ambito delle circoscrizioni regionali.»;

c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»;

e) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.»;

2) nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione regionale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi uninominali; se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle indicate per ultimo.»;

4) il comma 5 è abrogato;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto.»;

g) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;

b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento richiesto, moltiplica il totale dei voti validi espressi in ambito regionale per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto;

c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.

4. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla Regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.»;

i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dello stesso gruppo nell'ordine delle cifre individuali.».

Art. 3.

*(Disposizioni speciali per l'elezione della Camera dei Deputati  
nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione della Camera dei deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, escluse, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche, le disposizioni di cui all'articolo 83.



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 15 gennaio 2008

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

MANZIONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CENTARO (FI) sollecita il Governo a rispondere all'interrogazione n. 3-00963, pubblicata il 26 settembre 2007.

Il senatore VALENTINO (AN) sollecita a sua volta il Governo a rispondere all'interrogazione n. 3-00967, pubblicata il 27 settembre 2007, rilevando in particolare che i recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto il distretto di Catanzaro rendono ancora più urgente una rapida risposta del Ministero della giustizia sulle anomalie riscontrate.

Il sottosegretario LI GOTTI assicura che provvederà ad attivare gli uffici competenti al fine di soddisfare, in tempi brevi, le richieste avanzate.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine**, approvato dalla Camera dei deputati

**(95) VALENTINO.** – *Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale*

**(366) COSSIGA.** – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

**(510) CALVI.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*

**(664) CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2007.

Il senatore CENTARO (*FI*) interviene per segnalare come nei giorni scorsi le emittenti radiofoniche e televisive abbiano dato, in totale spregio al rispetto del segreto istruttorio, notizia di elementi nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher emersi da intercettazioni ambientali che riguardavano fatti raccontati da Amanda Knox, con ciò evidentemente pregiudicando la possibilità di ottenere ulteriori informazioni dalla stessa intercettazione.

Non diversamente del resto, egli ricorda, anni fa una preziosa postazione di intercettazione ambientale, faticosamente realizzata nell'ambito di un'importante inchiesta sulla mafia dell'agrigentino, venne resa inutilizzabile dall'improvvisa propagazione di una notizia su un attentato mafioso in preparazione, peraltro poi rivelatasi fasulla.

Poiché a suo parere non si può realisticamente pensare di realizzare un controllo veramente impenetrabile su tutte le fonti dalle quali, a diversi livelli, possono filtrare notizie alla stampa, sarebbe opportuno immaginare, accanto alla sanzione di carattere penale, un meccanismo di responsabilità della testata che pubblica una notizia del segreto istruttorio ipotizzando, ad esempio, la possibilità di sospendere le trasmissioni o la pubblicazione della testata stessa per uno o due giorni.

Il relatore, senatore CASSON (*PD-Ulivo*), pur condividendo le valutazioni del senatore Centaro circa la gravità e la diffusione del fenomeno da lui descritto, ritiene che la soluzione debba essere ricercata essenzialmente in una maggiore efficacia e cogenza dei controlli sull'impermeabilità del segreto istruttorio e sull'impedimento di fughe di notizie, anche perché l'eventuale sanzione amministrativa a carico della testata giornalistica, non può che essere irrogata a seguito dell'avvenuto accertamento del reato, un'evidente perdita di quel carattere di immediatezza che assicurerebbe l'effettiva efficacia del sistema proposto dal senatore Centaro.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, il quale ritiene opportuno riflettere sulle considerazioni del senatore Centaro, anche perché al di là dell'accertamento delle responsabilità penali le violazioni del segreto istruttorio possono essere rilevate e sanzionate immediatamente, ad esempio attraverso un provvedimento dell'autorità garante per le comunicazioni, il senatore VALENTINO (*AN*) ritiene che, al di là dell'indubbia con divisibilità delle considerazioni del senatore Centaro, dovrebbe far premio l'esigenza, di cui egli si farà interprete anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti all'Assemblea, di ripristinare nella sua integrità il testo approvato pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Infatti egli ritiene che, proprio in considerazione di tale unanimità, si debba cogliere l'occasione di approvare un testo che, certamente non privo di limiti e di aspetti che potrebbero essere migliorati, tenta di porre final-

mente ordine ad una situazione sempre più ingovernabile; occasione che, stante la presumibile brevità di questa legislatura, potrebbe essere perduta nel tentativo di perseguire una difficile perfezione.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 7.1, rilevando che la proposta si compone di molteplici parti, alcune delle quali coincidenti con il contenuto di altri emendamenti presentati, sui quali egli esprimerà parere positivo. Qualora il presentatore intendesse insistere per la votazione dell'intero testo dell'emendamento il relatore esprime il suo parere contrario.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.2, ritenendo l'intervento improprio da un punto di vista sistematico.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 7.3 e 7.4, osservando, per quanto concerne l'emendamento 7.4, che la sanzione della inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione è posta proprio a tutela della riservatezza.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, invitando il presentatore al ritiro dell'emendamento 7.8.

Quanto agli emendamenti 7.100 e 7.110, esprime un parere favorevole, a condizione che il presentatore li riformuli nel senso di indicare puntualmente quale fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione si intendono sottrarre al regime della inutilizzabilità previsto dal novellato articolo 267 del codice di procedura penale.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.15, 7.16 e 7.18.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 7.9 e 7.12, rilevando, per quanto concerne l'emendamento 7.12, che l'individuazione, con decreto del pubblico ministero, dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, costituisce una innovazione qualificante che deve essere mantenuta.

Il PRESIDENTE invita il Governo ad esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario LI GOTTI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.16 e 7.18.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.100, 7.12, 7.110 e 7.15.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1512

### Art. 7.

#### 7.1

##### CASTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento''.

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

''1-*ter*. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purchè a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-*bis*. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono''.

3. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma

1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2''.

4. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273''.

5. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria''.

6. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni''.

7. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato».

---

## 7.2

### MANZIONE

*Al comma 1 anteporre alla lettera a) la seguente:*

«0a) al comma 1 è anteposto il seguente:

''01. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte dal tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni, che decide in composizione collegiale''».

Conseguentemente dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari, fatta eccezione per l'applicazione e la revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 sulle quali decide in composizione collegiale il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura. Tuttavia sull'applicazione e sulla revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 provvede il giudice per le indagini preliminari qualora le stesse siano disposte ai sensi dell'articolo 280, comma 3, ovvero ai sensi dell'articolo 391, comma 5"».

---

**7.3**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).*

---

**7.4**

MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: «a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1».*

---

**7.5**

CENTARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'autonoma» con l'altra: «la».*

---

**7.6**

FORMISANO

*Al comma 1, lettera a), al capoverso, sostituire le parole: «l'autonomia» con la seguente: «la».*

---

**7.7**

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera a), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la parola: «assolutamente».*

---

**7.8**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.100**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: "non superiore a tre mesi" inserire le altre: ", tranne che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,".*

---

**7.9**

FORMISANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**7.10**

FORMISANO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «qualora siano emersi» inserire le seguenti: «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite».*

---

**7.11**

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera c), al comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «elementi investigativi» aggiungere le seguenti. «ritenuti non manifestamente irrilevanti, anche».*

---

**7.12**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il quarto periodo.*

---

**7.13**

FORMISANO

*Al comma 1, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, le parole: «due volte» sono sostituite con le seguenti: «tre volte».*

---

**7.110**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, alla lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, dopo le parole: "due volte," inserire le altre: ", tranne che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,".*

---



**7.14**

FORMISANO

*Al comma 1, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, dopo le parole: «salvo che siano emersi» inserire le seguenti: «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite,».*

---

**7.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, alla lettera d), comma 3-ter, sostituire la parola: «Resta» con le seguenti: «Per quanto concerne la sussistenza di sufficienti indizi, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta».*

---

**7.15**

MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera d), al comma 3-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228».*

---

**7.16**

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), al comma 3-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento al regime e al numero delle proroghe per le attività di intercettazione di cui al comma 3».*

---

**7.18**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, nel comma 5, alla lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».*

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Martedì 15 gennaio 2008

**99<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, il dottor Richard Manning, presidente del Development Assistance Committee (DAC) dell'OCSE, accompagnato dal dottor James Hradsky, funzionario del segretariato OCSE/DAC.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione del Presidente del Development Assistance Committee (DAC) dell'OCSE Richard Manning**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 gennaio scorso.

Il presidente DINI, dopo una breve introduzione sui temi oggetto dell'audizione, cede la parola al presidente del *Development Assistance Committee* (DAC) dell'OCSE Manning.

Il dottor MANNING svolge una relazione sui temi oggetti dell'indagine conoscitiva. In particolare, dopo aver sottolineato l'importanza del ruolo che l'Italia ricopre nel quadro della cooperazione multilaterale, attraverso la partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo, evidenzia l'esigenza di definire un quadro normativo di riferimento efficiente per quanto concerne la cooperazione bilaterale. Al riguardo rende noto che, a seguito dell'attività comparata di monitoraggio svolta negli ultimi cinque anni sull'esperienza maturata dagli Stati membri dell'OCSE, sono state elaborate dodici linee guida di cui dà brevemente conto. In particolare si sofferma sull'esigenza di disporre di un'efficace strategia globale in materia di cooperazione, anche attraverso un maggiore coordinamento degli obiettivi, a breve e a lungo termine, al fine di conseguire una maggiore coerenza tra le varie politiche nazionali nell'impatto con i paesi in via di sviluppo. Sottolineando l'importanza di investire nella comunicazione con il pubblico, per contribuire alla crescita di una generale consapevolezza sui temi dello sviluppo, ritiene prioritario individuare a livello istituzionale un soggetto di alto profilo politico che sia responsabile unico della cooperazione, nell'ambito di un sistema organizzativo coordinato tra il centro della decisione politica e il momento dell'esecuzione dei singoli interventi; questa va resa più efficiente anche attraverso una maggiore decentralizzazione delle responsabilità di gestione a livello locale, al fine di mantenere vivo il dialogo tra la comunità dei donatori e i governi dei paesi destinatari dei contributi.

Pone inoltre l'accento sull'esigenza di coerenza anche tra i diversi organismi rispettivamente responsabili dell'aiuto multilaterale e di quello bilaterale.

Nell'ambito dell'attuazione dei progetti, ritiene prioritario, da un lato, concentrare l'impegno in un minor numero di paesi e, per altro verso, conseguire un maggiore grado di specializzazione in taluni selezionati settori di intervento, sottolineando altresì l'esigenza di gestire in modo efficiente i costi e privilegiare una cultura basata sui risultati, attraverso una più incisiva attività di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e altresì mediante l'impiego di personale locale o distaccato altamente qualificato nel campo dello sviluppo e opportunamente motivato.

Quanto all'ipotesi dell'Agenzia quale organo esecutivo dei progetti, ritiene necessaria una preliminare chiara definizione degli obiettivi, garantendo tuttavia un elevato livello di flessibilità nella gestione dei relativi interventi.

Rilevando infine che non esistono – in base ad un'analisi comparata – strutture istituzionali in assoluto migliori di altre, esprime l'auspicio che l'Italia si doti quanto prima di un sistema di strutture e regole capace di conseguire un complessivo incremento dell'efficacia dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il senatore MANTICA (AN) si sofferma sulla questione dei rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quadro di una direzione politica unitaria esercitata dal Ministero degli affari esteri e chiede chiarimenti sulle modalità più adeguate per operare il decentramento a livello locale, sulla tipologia degli interventi ritenuti prioritari dall'OCSE/DAC nonché, infine, sui meccanismi di controllo, anche nell'ipotesi di affidamento della fase di attuazione concreta ad un soggetto esterno, come l'Agenzia.

Sottolinea infine l'esigenza di una riflessione complessiva volta ad aggiornare il quadro dei paesi beneficiari alla luce del mutato scenario internazionale, caratterizzata da economie emergenti come la Cina, l'India e il Brasile.

Il senatore LIVI BACCI (PD-Ulivo) chiede chiarimenti in ordine al grado di indipendenza di cui un'eventuale organo di controllo deve disporre al fine di garantire un'efficace sistema di valutazione dei risultati.

Il senatore MARTONE (RC-SE) pone dei quesiti sulle modalità più opportune per garantire la coerenza tra la politica di cooperazione allo sviluppo e le altre politiche, come quelle commerciali, per assicurare un'efficace raccordo tra l'aspetto strategico definito a livello politico e quello operativo legato all'implementazione dei progetti.

Richiama l'esigenza di un sistema di valutazione indipendente, sull'esempio di quello adottato nell'ambito *Inspection Panel* della Banca mondiale e, esprimendo perplessità sulla selezione a priori dei paesi beneficiari, suscettibili di anteporre le esigenze di politica estera agli obiettivi di sviluppo sottolinea l'opportunità che ogni donatore eserciti una funzione di traino in specifici settori legati alla propria tradizione storica e culturale.

Il senatore MENARDI (AN), circa il tema della valutazione dei risultati, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di adattare alla cooperazione i meccanismi di controllo relativi alla certificazione di qualità effettuata sulle aziende da parte di organi esterni.

Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo), unendosi alle richieste di chiarimento del senatore Mantica sulle modalità di attuazione del decentramento a livello operativo, si sofferma sull'importanza della comunicazione con il pubblico, rilevando altresì l'esigenza che la valutazione circa gli obiettivi abbia anche un contenuto politico.

Si associa infine alle considerazioni espresse dal senatore Martone sull'opportunità di concentrare l'attenzione per tipologia di intervento piuttosto che articolare i progetti in base ad una scelta preordinata dei paesi destinatari degli aiuti.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), dopo brevi considerazioni sul tema della lotta alla povertà, si sofferma sull'esigenza di avviare una riflessione

sul mutato scenario internazionale al fine di individuare i paesi maggiormente bisognosi.

Chiede infine chiarimenti in ordine allo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo ai metodi di lotta alla povertà.

Il dottor MANNING, in replica ai senatori intervenuti nel dibattito, in primo luogo dà conto dei diversi assetti istituzionali riscontrabili nel panorama europeo – a suo avviso tutti egualmente meritevoli di attenzione – relativi all'articolazione del momento politico di definizione delle strategie con quello dell'attuazione concreta dei progetti, ribadendo al riguardo la necessità di una chiara definizione delle distinte sfere di responsabilità al fine di evitare duplicazioni e consentire allo stesso tempo ampi spazi di gestione all'organo tecnico, laddove l'Italia dovesse optare per l'ipotesi dell'Agenzia. In questo quadro, figurano altresì una pluralità di modelli relativi all'attribuzione della *leadership* ad un soggetto istituzionalmente responsabile per la cooperazione, richiamando al riguardo taluni esempi.

Dopo aver enfatizzato l'importanza di disporre di adeguate capacità per operare direttamente sul territorio, sia attraverso uffici *in loco* che attraverso la rete diplomatica al fine di mantenere vivo il dialogo con le autorità locali, si sofferma sull'esigenza di tenere conto del contesto locale per individuare, nella scelta tra l'ampio ventaglio degli interventi di cooperazione diretta e il sostegno al bilancio, le forme di aiuto allo sviluppo ritenute più idonee.

Rimarca infine l'esigenza che, oltre alla rendicontazione contabile, siano approntati efficaci meccanismi di valutazione degli obiettivi e dei risultati, dei quali enuclea taluni esempi tutti riscontrabili nell'esperienza concreta a livello comparato e tendenti a livelli maggiori di indipendenza.

Nel rilevare la stretta connessione tra la specializzazione per settore di intervento e l'individuazione di paesi specifici per la realizzazione dei relativi progetti, chiarisce il senso della sostenibilità allo sviluppo, nella prospettiva di operare il più largo coinvolgimento della popolazione nella distribuzione dei benefici che derivano dalla crescita economica.

Si sofferma sulla cooperazione decentrata attraverso l'opera delle ONG, con particolare riguardo all'esigenza di coerenza con le linee di politica estera. Rileva infine l'opportunità di precisare i compiti affidati al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) prefigurato nel testo unificato predisposto dal relatore.

Il dottor HRADSKY, nel precisare la rilevanza del concetto di *ownership* in relazione agli obiettivi di aiuto allo sviluppo, richiama l'esperienza svedese, quale modello di efficienza caratterizzato dallo stretto raccordo del momento politico con quello esecutivo e da una cultura della cooperazione legata principalmente al decentramento delle responsabilità *in loco*.

Richiama infine l'esigenza dello sviluppo di una cultura della valutazione dei risultati, a suo avviso prevalente rispetto a quella del controllo

contabile, cui l'Italia sembra principalmente orientata a seguito dell'emergenza giudiziaria all'inizio degli anni novanta.

Il presidente DINI, dopo aver evidenziato la rilevanza delle questioni affrontate dal presidente Manning, si sofferma sulla necessità di una riforma legislativa volta a delineare un sistema efficiente in grado di contemperare, da un lato, l'esigenza dell'organo politico di non perdere il controllo sull'esecuzione dei contratti con quella, per altro verso, dell'organo esecutivo di godere di un sufficiente grado di autonomia gestionale per portare a compimento gli obiettivi affidati, auspicando al riguardo di concludere l'*iter* di esame in Commissione entro la fine del prossimo mese di febbraio.

Rileva quindi l'importanza dei meccanismi di valutazione anche nella prospettiva di una maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica sui temi della cooperazione.

Ringrazia infine il presidente Manning e il dottor Hradsky e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

#### **100<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(1791) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il relatore MELE (*SDSE*) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che l'Accordo in esame, sostituendo il precedente Accordo, firmato

a Nicosia il 29 giugno 1973, è volto a tracciare un nuovo quadro normativo di riferimento diretto a rafforzare i rapporti di amicizia tra i due paesi nel campo della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, sia alla luce del rinnovato rilancio delle relazioni bilaterali conseguenti all'ingresso di Cipro nell'Unione europea – avvenuto nel 2004 – sia in virtù della comune appartenenza alle organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura.

In particolare, l'obiettivo di tale Accordo, come precisato all'articolo 1, è quello di favorire una conoscenza più approfondita fra i due paesi attraverso lo scambio di esperienze anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea, fornendo altresì una valida risposta alla notevole richiesta di lingua e cultura italiana a Cipro.

Per quanto concerne i settori di cooperazione – delineati in via generale all'articolo 2 – segnala l'impegno delle Parti a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, anche in vista della realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore, e gli scambi di docenti, metodiche e programmi (articolo 3), nonché gli scambi nel settore delle attività giovanili (articolo 8). Si prevede altresì di promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica mediante la facilitazione di rapporti tra organismi e centri di ricerca, nella prospettiva di realizzare congiuntamente studi e progetti di ricerca, e di organizzare conferenze e seminari di approfondimento (articolo 6).

L'Accordo sancisce inoltre l'impegno delle Parti nello sviluppo dei rapporti per quanto concerne il settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo (articolo 4), anche mediante lo scambio di programmi culturali e cinematografici tra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici (articolo 9). Particolare rilievo è assegnato alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei (articolo 5), nonché del patrimonio archeologico, mediante lo scambio di informazioni nel campo della conservazione e del restauro (articolo 10). In particolare, secondo l'articolo 11, la difesa del patrimonio culturale si estende dall'attività di studio e documentazione svolta dalle rispettive Commissioni nazionali per l'UNESCO ad una collaborazione che abbraccia il contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali e reperti archeologici, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali UNESCO (del 1970) e UNIDROIT (del 1995) in materia.

L'articolo 15 prevede la collaborazione tra Enti territoriali e Regioni, mentre l'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali. A questo ultimo riguardo si prevede che le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi redatti dalla Commissione mista saranno realizzate sulla base della reciprocità e delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle parti.

Gli ultimi due articoli dell'Accordo (17 e 18) ne prevedono rispettivamente l'entrata in vigore e la durata e la validità, che è illimitata, salvo



denuncia di una delle parti. L'Annesso all'Accordo riguarda poi i diritti di proprietà intellettuale e dispone che ciascun contributo scientifico di una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti che potranno utilizzarlo senza corrispondere alcuna *royalty*.

Si sofferma infine sul disegno di legge di ratifica, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, il quale si compone di quattro articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica stessa, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria – in relazione alla quale preannuncia la presentazione di un emendamento diretto ad aggiornare la relativa clausola con riferimento all'esercizio finanziario corrente – e l'entrata in vigore.

In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, previo aggiornamento della citata copertura.

Il presidente DINI non essendovi altri iscritti a parlare propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Il relatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando in primo luogo che la Convenzione quadro sul controllo del tabacco – adottata nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – si colloca nel campo della lotta contro la diffusione globale del tabacco ed è volta alla definizione di strategie condivise a livello mondiale per ridurre i gravi effetti sulla salute derivanti dal consumo e dall'esposizione passiva al fumo di tabacco. Quale primo strumento internazionale vincolante in materia, la Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'OMS, salvo la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Italia, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

Nel merito, la parte introduttiva chiarisce che la Convenzione offre un quadro normativo di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione medesima. La parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo e individuando, tra i principi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare, la necessità di una informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, per consumo di tabacco. La parte III è dedicata alle misure

relative alla riduzione della domanda di tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi), ma anche di natura non finanziaria. Le Parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, nonché misure volte a disciplinare l'obbligo di informazione riguardo il contenuto e i rischi che il consumo di tabacco comporta sulle confezioni dei prodotti del tabacco, le quali in nessun modo possono costituire mezzo di promozione del prodotto. La Convenzione afferma che la prevenzione non può prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti *in primis* agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in generale, alla popolazione interessata. La Convenzione prevede che le Parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore. Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.

La parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco. In particolare, viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure indicate, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore. La Convenzione impegna le Parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori; invita inoltre le Parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco. La parte V promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco, mentre la parte VI impegna le Parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti. La parte VII riguarda invece la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni – a livello nazionale, internazionale e regionale – circa le conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative.

La parte VIII riguarda le disposizioni istituzionali e quelle relative alle risorse finanziarie. Organi della Convenzione sono infatti la Conferenza delle Parti, con il compito di verificare l'applicazione della Convenzione, e il Segretariato, con funzioni di supporto istruttorio ed esecutivo nei confronti della citata Conferenza. Quanto agli aspetti finanziari, le Parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione

delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.

Il relatore evidenzia, sotto il profilo finanziario, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano. Tuttavia, tenuto conto che nella relazione medesima in più parti si rinvia alle risorse disponibili ai sensi della legge n. 49 del 1987 come fonte di copertura degli eventuali oneri connessi all'attuazione della Convenzione – tra i quali, i progetti bilaterali destinati al sostegno delle capacità istituzionali nei settori scientifici e tecnici dei paesi in via di sviluppo (articolo 22), il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze (articolo 23), nonché l'eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei paesi in via di sviluppo (articolo 26) – nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato ritenuto opportuno modificare il testo inserendo, per finalità cautelative, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. In particolare si precisa che all'attuazione del provvedimento si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Al riguardo ritiene che il provvedimento in titolo non necessiti di ulteriori modifiche, nel presupposto che sia fatto riferimento alla citata Tabella C allegata alla legge finanziaria 2007, come rideterminata successivamente ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Per completezza il relatore ricorda che, per quanto concerne l'ordinamento interno, il divieto di fumo e la tutela della salute dei non fumatori sono stati, da ultimo, disciplinati dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il presidente DINI dà conto dei pareri pervenuti, soffermandosi in particolare sul parere favorevole espresso della Commissione sanità. Al riguardo riscontra il richiamo all'esigenza di incentivare misure educative e di controllo per la prevenzione del tabagismo, di rendere effettivo il divieto di vendita del tabacco ai minorenni e di informare la popolazione sui rischi del fumo. Rileva infine l'apprezzamento espresso sulla Convenzione per quanto riguarda la realizzazione dei programmi di informazione, l'adozione di misure finanziarie e fiscali quale mezzo di disincentivo, nonché la previsione di misure per la lotta contro il fumo passivo e la riduzione della domanda.

Dopo aver dato lettura del parere della Commissione bilancio, propone quindi di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del presidente Dini.

**(188) BURANI PROCACCINI.** – *Provvedimenti in favore dei Paesi in via di sviluppo. Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare*

**(1862) Deputati DELFINO e FORLANI.** – *Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame del disegno di legge n. 188, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1862 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1862, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 188 e rinvio)

Il presidente DINI, tenuto conto della sostanziale omogeneità dei disegni di legge in titolo, propone di disporre l'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il relatore POLLASTRI (*PD-Ulivo*) riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 1862 (approvato dalla Camera dei deputati a seguito dall'assorbimento dell'Atto Camera n. 1123, d'iniziativa dei deputati Lion e Fundarò, nel testo dell'Atto Camera n. 2197, d'iniziativa dei deputati Delfino e Forlani, adottato come testo base dalla Commissione esteri), concernente il differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di onorare gli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione sull'aiuto alimentare fatta a Londra il 13 aprile 1999, volta a fronteggiare i problemi di sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo. Al riguardo ricorda che l'Italia ha aderito alla Convenzione del 1999 con la legge n. 413 del 2000, con uno stanziamento di 70 miliardi di lire (equivalenti a 36,2 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, prevedendo all'articolo 3 l'affidamento all'AGEA dell'incarico per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei paesi in via di sviluppo.

Quanto alla Convenzione del 1999, il Comitato per l'aiuto alimentare (organo internazionale composto da tutti i paesi donatori, istituito dalla Convenzione sull'aiuto alimentare e dalla Convenzione per il commercio del grano, adottate a Roma il 18 agosto 1967 e ratificate ai sensi della legge n. 944 del 1969), attualmente responsabile della gestione dei fondi e delle finalità della citata Convenzione di Londra, in base all'articolo XXV, ne ha più volte prorogato la validità, da ultimo, fino al 30 giugno 2008.

Procede quindi ad enucleare gli atti normativi che si sono succeduti dal 2000 al 2005, prima per dare attuazione e poi per prorogare l'efficacia della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999. In primo luogo ricorda la citata legge n. 413 del 2000, che ha autorizzato una spesa di 36,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002, incaricando

l'AGEA di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana fino al giugno 2002 (per tutta la durata della Convenzione inizialmente stabilita); in secondo luogo cita la legge n. 155 del 2004 che ha esteso l'incarico dell'AGEA al 30 giugno 2003 con spesa di 36,2 milioni di euro; richiama infine l'articolo 5-bis del decreto legge n. 182 del 2005, che differisce il termine dell'incarico dell'AGEA al 31 dicembre 2003 con un onere di 18,1 milioni di euro. Al riguardo il relatore segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine al periodo di imputazione di tale autorizzazione di spesa.

In questo quadro fa inoltre presente che nel testo di entrambi i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati si prevedeva, in relazione alla proroga fino al 30 giugno 2007, oltre al differimento dell'incarico dell'AGEA al 30 giugno 2007, l'autorizzazione di spesa complessiva di 108,6 milioni di euro. In base alle relazioni che accompagnano tali disegni di legge, rileva che, di tale complessivo importo, la somma di 36,2 milioni di euro costituiva l'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, 18,1 milioni l'importo relativo al 2005 (non coperto dal citato decreto-legge n. 182 del 2005), 36,2 milioni l'importo del 2006 mentre i rimanenti 18,1 milioni di euro per l'esercizio 2007 andavano in ottemperanza della proroga disposta fino al 30 giugno 2007.

Rileva inoltre che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'Atto Camera n. 2197-1193 è stato modificato con riferimento alla quantificazione e alla copertura finanziaria, a seguito dell'approvazione di un emendamento volto a ridurre l'onere di spesa da 108,6 a 36,2 milioni di euro (articolo 2), a valere dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del medesimo ministero, limitando pertanto il differimento dell'incarico all'AGEA al 31 dicembre 2004 (Atto Camera n. 2197-1123 A), come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame (Atto Senato n. 1862). Al riguardo ravvisa tuttavia l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo circa il titolo di imputazione di tale importo.

Per completezza, segnala che, posto che con il provvedimento – approvato a la larga maggioranza dalla Camera – viene prorogata l'attuazione della Convenzione del 1999 fino al 31 dicembre 2004, nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a firma del relatore e presentatore del disegno di legge adottato come testo base, onorevole Forlani, volto ad impegnare il Governo ad adoperarsi affinché nella legge finanziaria 2008 siano inseriti tutti le misure necessarie alla piena attuazione degli accordi sottoscritti con l'adesione alla citata Convenzione.

Quanto al testo del disegno di legge n. 188 di iniziativa della senatrice Burani Procaccini, rileva il carattere sostanzialmente identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, salvo la differente quantificazione degli oneri finanziari connessi al differimento dell'incarico dell'AGEA – previsto nella misura di 54,3 milioni di euro – e della relativa decorrenza, con riferimento all'esercizio finanziario del 2006. Al riguardo

propone di assumere a testo base il disegno di legge n. 1862 con il contestuale assorbimento del disegno di legge n. 188.

Il presidente DINI si associa alle richieste di chiarimento del relatore, con particolare riferimento all'impiego dei contributi disposti con il provvedimento in titolo e ai motivi dei ritardi dei versamenti della quota di competenza dell'Italia dei finanziamenti relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare di Londra del 1999.

In relazione ai quesiti posti dal relatore, il vice ministro DANIELI precisa che con il provvedimento in titolo si dispone la copertura per il pagamento della quota di partecipazione italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare per l'anno 2004 e che, essendo stata disposta, a livello internazionale, la proroga fino al 2008, restano da versare i contributi relativi agli anni dal 2005 al 2008. Per quanto riguarda i ritardi nell'erogazione dei contributi rileva che, vista la consistenza degli stessi, sarebbe stato opportuno procedere puntualmente negli anni precedenti al versamento della quota di spettanza annuale, in conformità con gli impegni assunti nell'ambito del G8. Il mancato versamento della quota in occasione di precedenti esercizi finanziari ha invece determinato un accumulo di importi arretrati in relazione ai quali si rende particolarmente difficile reperire le risorse necessarie per provvedere al pagamento degli stessi in un'unica *tranche*.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*), proponente del disegno di legge n. 188, rileva l'opportunità di svolgere un'apposita procedura informativa, quale anche un'indagine conoscitiva, volta a far luce sui motivi del ritardo del pagamento dei contributi necessari a far fronte alle esigenze alimentari dei paesi in via di sviluppo.

Il senatore MANTICA (*AN*) sottolinea la delicatezza del tema in esame in quanto, da un lato, appare improprio considerare misure come quelle in esame, in ultima istanza destinate ad incidere sul settore agricolo, quali interventi di cooperazione allo sviluppo; dall'altro, si assiste in altri campi all'impiego di ingenti risorse in favore di paesi, come la Cina, che alla luce della crescente competitività sul mercato internazionale, appare opinabile ricondurre fra quelli che necessitano di aiuto allo sviluppo. Sarebbe inoltre opportuno approfondire l'impiego che viene fatto delle risorse correlate ai contributi in esame, posto che talora determinano delle distorsioni nei mercati agricoli dei paesi in via di sviluppo beneficiari, laddove sovente si invoca l'esigenza di pagare i suddetti finanziamenti sulla base del generico richiamo all'esigenza di sostenere il polo alimentare internazionale che ha sede a Roma. Con riferimento alla proposta della senatrice Burani Procaccini, propone pertanto di procedere, anziché ad un'indagine conoscitiva, all'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali nonché, eventualmente, dei rappresentanti di altri dicasteri interessati.

Rileva, in conclusione, come il provvedimento in titolo sia correlato alle obbligazioni derivanti dalla politica agricola comune. Al riguardo, tuttavia, la questione non è quella di porre in discussione, in questa sede, la politica agricola dell'Europa bensì acquisire chiarimenti sul ruolo svolto, rispettivamente, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero degli affari esteri, il quale deve essere posto in condizioni di interloquire sull'impiego e la scelta dei destinatari delle eccedenze agricole.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) conviene con talune considerazioni del senatore Mantica rilevando che gli interventi dell'AGEA per l'attuazione del programma di aiuto alimentare influiscono in modo discutibile su un aspetto fondamentale quale la sovranità alimentare dei paesi in via di sviluppo. Si tratta infatti di sussidi all'esportazione di eccedenze europee che frequentemente determinano delle distorsioni nei mercati agricoli dei paesi che dovrebbero beneficiarne. Si tratta di un aspetto riconducibile al più ampio problema – richiamato anche nell'audizione, svoltasi nella precedente seduta, del Presidente del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, Manning – della verifica della coerenza tra la politica di cooperazione allo sviluppo e le altre politiche, come quella agricola e quella commerciale, posta in atto dal Paese.

Il senatore MELE (*SDSE*) chiede se al ritardo ovvero al mancato pagamento dei contributi italiani siano correlate eventuali sanzioni.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*) sottolinea l'esigenza di chiarire se all'AGEA siano attribuiti dei compiti inerenti alla politica di cooperazione allo sviluppo ovvero se quelli in esame siano interventi, in sostanza, a beneficio dell'agricoltura interna. Conviene quindi con la proposta di approfondire l'argomento, anche attraverso apposite procedure informative – da svolgersi eventualmente congiuntamente con le altre Commissioni interessate – anche al fine di valutare l'opportunità di modificare la legislazione vigente nel senso di chiarire quali siano gli interventi effettivamente destinati a forme di aiuto allo sviluppo e quelli volti al sostegno dell'agricoltura.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*), dopo aver sottolineato l'importanza del settore agricolo nel mondo e, in particolare, per i paesi meno avanzati, e la rilevanza dei danni per i sistemi di agricoltura familiare derivanti da aiuti alimentari inappropriati, conviene con l'esigenza di approfondire ulteriormente l'argomento al fine di chiarire, rispettivamente, i profili di politica estera e quelli inerenti alla politica agricola.

Il relatore POLLASTRI (*PD-Ulivo*), dopo aver precisato che la partecipazione ai suddetti finanziamenti ha carattere annuale, propone di acquisire i chiarimenti specificamente necessari in relazione al provvedimento in esame, per procedere alla conclusione del relativo *iter*, rinviando

ad altra sede il pur necessario approfondimento del tema del rapporto tra politica di cooperazione allo sviluppo, aiuti alimentari e agricoltura.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*) conviene con la proposta del relatore rilevando che l'audizione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura potrebbe consentire di acquisire i chiarimenti necessari per procedere all'approvazione del provvedimento in esame.

Il senatore MELE (*SDSE*) dichiara di non essere disponibile a votare il provvedimento in esame in assenza di chiarimenti sulla destinazione dei contributi e sulla sussistenza di casi di paesi in via di sviluppo che abbiano rifiutato gli aiuti alimentari disposti nel quadro degli interventi in esame.

Il presidente DINI, rileva come le eccedenze generate dalla politica agricola comune vengano talora utilizzate per la fornitura gratuita di aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo che, tuttavia, rischiano di determinare delle distorsioni nei mercati agricoli locali. L'approfondimento della questione non può pertanto essere disgiunto da una più generale riflessione sulla politica agricola comune nella sede opportuna. Posto che il provvedimento in titolo è finanziato a valere di risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente, rileva come si tratti di aiuti alimentari, di natura generalmente emergenziale, che appare discutibile far rientrare nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo. Sottolineando tuttavia l'esigenza di circoscrivere il campo di indagine in questa sede, propone di acquisire i chiarimenti richiesti in relazione all'esame del provvedimento in titolo in primo luogo dal Ministero degli affari esteri, salvo valutare l'opportunità di ascoltare rappresentanti di altri ministeri ove se ne dovesse ravvisare in seguito l'esigenza. Successivamente si potrà procedere con l'esame del provvedimento in titolo, tenuto anche conto che restano ancora da acquisire taluni dei pareri delle Commissioni consultate.

Il vice ministro DANIELI precisa che all'eventuale mancato pagamento dei contributi di competenza dell'Italia non sono associate specifiche sanzioni pecuniarie in quanto si tratta di obblighi assunti su base volontaria la cui violazione, tuttavia, è suscettibile di determinare rilevanti effetti politici.

Per quanto concerne, più in generale, la correlazione tra politica agricola e aiuti alimentari rileva altresì come si tratti di scelte definite collegialmente a livello europeo rispetto alle quali l'Italia può farsi proponente di modifiche ma non può assumere decisioni unilaterali.

Precisa altresì che, in attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei paesi in via di sviluppo, l'AGEA è incaricata di provvedere alla fornitura a tali paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i paesi beneficiari. Posto che gli aiuti alimentari sono volti a far fronte a



situazioni di emergenza o carenze alimentari nei paesi in via di sviluppo e rientrano negli interventi di cooperazione di cui alla legge n. 49 del 1987, precisa che l'AGEA dovrebbe agire in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione con gli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri paesi. Essa riceve i fondi direttamente dal Ministero, sulla base delle cui indicazioni tecniche e operative definisce i bandi di gara approvvigionandosi sul mercato interno e internazionale ovvero, nei casi in cui risulti più conveniente, procedendo ad acquisti *in loco* nei paesi in via di sviluppo. I finanziamenti vengono erogati dal Ministero degli affari esteri all'AGEA solo dopo l'acquisizione della documentazione che conferma l'avvenuta fornitura degli aiuti alimentari nei paesi beneficiari.

Preannuncia infine la presentazione, come richiesto, di ulteriori elementi di informazione sul ruolo del Ministero degli affari esteri nella gestione dei suddetti aiuti e sulla ripartizione degli aiuti tra i paesi beneficiari.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene, infine, di rinviare l'esame congiunto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Furio COLOMBO (*PD-Ulivo*) ricorda che nel febbraio dello scorso anno una delegazione di familiari dei militari israeliani rapiti in Libano e nei territori palestinesi – di cui attualmente si ignorano ancora le sorti – ha svolto un'incontro con la Commissione. Al riguardo, rammaricandosi che, nonostante in quella circostanza si sia espresso l'impegno ad avviare ogni opportuna iniziativa al fine di acquisire informazioni circa le loro sorti, nessuno sforzo sembra essere stato fatto, sottolinea l'esigenza che la Commissione esteri ed il Senato della Repubblica si adoperino nuovamente per adottare ulteriori e più efficaci misure dirette ad acquisire elementi di conoscenza sulle loro sorti.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) interviene per rappresentare l'esigenza di acquisire elementi informativi anche riguardo ai prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Il senatore Furio COLOMBO (*PD-Ulivo*) replica brevemente al senatore Andreotti rimarcando la sostanziale differenza tra le due questioni, con particolare riferimento alla situazione di assoluta incertezza che concerne le sorti dei militari israeliani rapiti.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*), associandosi alle preoccupazioni del senatore Colombo, ricorda che, nell'ambito della visita ufficiale svolta da una delegazione della Commissione affari esteri – di cui faceva parte – in Libano nello scorso febbraio, non è stato possibile acquisire ulteriori elementi informativi in merito.

Il senatore MANTICA (AN), alla luce della recente presentazione in Assemblea di un atto di indirizzo relativo alla situazione in Kosovo, sottolinea l'esigenza di avviare al più presto una riflessione a livello di Commissione.

Il senatore MELE (SDSE) si associa alle considerazioni testé espresse dal senatore Mantica ritenendo urgente l'adozione di un atto di indirizzo in proposito.

Il presidente DINI, dopo aver ricordato che, a seguito della visita della delegazione dei familiari dei soldati israeliani rapiti, il Senato ha approvato una risoluzione, il 21 febbraio 2007, presentata dal senatore Andreotti, volta ad impegnare il Governo a svolgere ogni possibile azione diplomatica, assicura di farsi carico di rappresentare al Governo la necessità di una procedura informativa in proposito, rinviando ad un momento successivo allo svolgimento dell'audizione la valutazione sulle ulteriori opportune iniziative da adottare.

Quanto alla situazione in Kosovo rende noto che ha preso contatto con il ministro D'Alema affinché riferisca in proposito.

Avverte inoltre che il ministro medesimo interverrà in audizione sulla cooperazione allo sviluppo prima della fine del mese.

Il vice ministro DANIELI dichiara la disponibilità del Governo a svolgere una procedura informativa in altra seduta al fine di offrire i chiarimenti richiesti sulle iniziative finora avviate dal circa la vicenda dei militari israeliani rapiti.

La Commissione prende atto.

*SULLE VICENDE DELL'AEREO DISPERSO LO SCORSO 4 GENNAIO IN VENEZUELA E DELL'ATTENTATO DI OGGI A BEIRUT*

Il vice ministro DANIELI, con riferimento alla scomparsa dell'aereo con a bordo otto italiani in Venezuela il 4 gennaio scorso, assicura che il Ministero degli esteri continua a seguire con il massimo impegno, in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Caracas e con le autorità venezuelane, l'attività di ricerca del velivolo scomparso.

Riferisce infine a proposito di una notizia recentemente apparsa sulle agenzie di stampa relativa ad un'esplosione avvenuta a Beirut nel corso del pomeriggio, nella quale risulta coinvolta anche un'auto dell'Ambasciata americana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**184<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per la salute Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1920) *Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Delege al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, riorganizzazione degli enti vigilati, farmacie, riordino della normativa di settore***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento in esame nei termini di «collegato» alla manovra finanziaria. Al riguardo, evidenzia che la legge n. 468 del 1978 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), che entro il 15 novembre il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché all'articolo 3, comma 2, lettera f), e comma 4, che venga indicata nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica e che ciascuno debba contenere disposizioni omogenee per materia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n. 2-bis) considera «collegato» alla manovra di bilancio 2008 un disegno di legge recante interventi per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale. Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Commissione dal Presidente del Se-

nato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, che prevede che, in caso di provvedimenti collegati presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della Commissione bilancio, accerti se essi rechino disposizioni omogenee e riguardino i settori indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e richiamati nella risoluzione approvativa. Ai fini, dunque, del parere al Presidente del Senato rileva l'elemento temporale (presentazione entro il 15 novembre), la rispondenza rispetto alle materie indicate nel DPEF nonché l'omogeneità per materia. Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla Presidenza l'11 dicembre 2007. Rileva pertanto la necessità di valutare se il termine previsto dalla legge n. 468 del 1978 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio, anche se la prassi della scorsa legislatura sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine suindicato (A.C. n. 2144, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale e A.C. n. 2145, recante delega al Governo in materia previdenziale ossia la cosiddetta riforma Maroni – presentati il 28 dicembre – e A.C. n. 2122, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, presentato il 19 dicembre).

Circa la rispondenza e l'omogeneità del contenuto, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario ZUCHELLI rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore FERRARA (*FI*) lamenta il fatto che il Governo non ha fornito alcuna motivazione al mancato rispetto del termine previsto dalla legislazione vigente in materia di bilancio per la presentazione del provvedimento collegato.

Il senatore MORGANDO (*PD-Ulivo*), pur non sottovalutando le osservazioni svolte nel dibattito sui termini di presentazione dei collegati, rileva che l'attenzione della Commissione dovrebbe essere soprattutto rivolta ai profili contenutistici del provvedimento. In tal senso, concorda con le osservazioni del presidente Morando in merito alla rispondenza del disegno di legge in titolo rispetto alle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF e all'omogeneità del suo contenuto.

Il senatore VEGAS (*FI*) osserva che il richiamo ai precedenti ha una sua rilevanza nell'ambito parlamentare, tuttavia occorre svolgere una più attenta riflessione prima di perpetuare prassi in contrasto con la legge di contabilità dello Stato. Rileva, inoltre, che i termini per la presentazione dei documenti di bilancio siano difficilmente interpretabili come ordinatori visto che la legge finanziaria deve entrare in vigore entro il 1° gennaio dell'anno successivo. In particolare, per i collegati, tali argomentazioni

sono importanti visto il particolare regime applicato a norma di regolamento agli stessi.

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, propone alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, un parere coerente con la relazione svolta di tenore favorevole nel quale tuttavia propone di segnalare che il mancato rispetto temporale del termine previsto dalla legislazione vigente non ha consentito una chiara definizione della manovra nel suo complesso. Auspica che in futuro il Governo si impegni a rispettare il termine del 15 novembre, previsto dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, al fine di consentire al Parlamento di avere il quadro complessivo dei documenti che compongono la manovra.

Con il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, annunciato dal senatore FERRARA (*FI*), previa verifica del prescritto numero dei senatori, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**150<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1940) Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri; Campa; Delbono e Rossi Gasparrini

**(876) VEGAS. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi**

**(1752) DINI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PEGORER (*PD-Ulivo*), il quale fa presente che i disegni di legge sono finalizzati a riconoscere ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, così come individuati dal secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 recante il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, la possibilità di ottenere, a domanda, un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore.

I disegni di legge estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l'assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell'accompagnatore; essi eliminano, altresì, la condizione secondo cui la percezione dell'assegno è subordinata all'impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all'assegnazione dell'accompagnatore, introducendo «a regime» quanto previsto, per i soli

anni 2006 e 2007, dalla legge n. 44 del 2006, recante Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

La *ratio* dei disegni di legge consiste, quindi, nella necessità di evitare che, scaduta la predetta disciplina temporanea il 31 dicembre 2007, tornino in applicazione i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui all'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 che, tenendo conto dell'impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell'accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, aveva introdotto l'istituto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile ma, in considerazione dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell'assegno sostitutivo.

I disegni di legge in commento sono inoltre diretti ad adeguare l'importo dell'assegno sostitutivo, così da renderlo più consono con riferimento all'esigenza di poter retribuire un accompagnatore per un congruo orario di servizio. In ragione delle finalità esposte il relatore sottolinea quindi l'urgenza di concludere l'*iter* dei disegni di legge in tempi rapidi. Passa quindi ad illustrare analiticamente i contenuti dei disegni di legge soffermandosi in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, di tutti e tre i disegni di legge, evidenziandone le differenze relative.

Il relatore si sofferma poi ad illustrare le specifiche previsioni di quantificazione dell'assegno sostitutivo di accompagnamento facendo presente che l'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 1940, dispone che in via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, l'assegno sostitutivo spetti nella misura di 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità nel 2007 e tredici mensilità per l'anno 2008, in favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; dei grandi invalidi per servizio previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 111 del 1984, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico e che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Si prevede, invece, che la misura dell'assegno in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2007 e 2008, sia fissata in misura ridotta del 50 per cento, pari cioè a 475 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità per l'anno 2007 e tredici mensilità per l'anno 2008.

Rispetto al disegno di legge n. 1940, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 876 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un assegno di 1200 euro mensili per tredici mensilità, sempre esenti da imposte. Altresì, l'articolo 1, comma 4, stabilisce che l'importo dell'assegno sostitutivo possa essere aumentato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, l'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, all'assegno sostitutivo si applichi l'adeguamento automatico di cui all'arti-

colo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del disegno di legge n. 1752.

L'articolo 1, comma 2, del citato disegno di legge n. 1752 prevede che l'assegno sostitutivo, esente da tasse e decorrente dal 1° gennaio 2007, sia fissato in euro 1.250 per tredici mensilità, più una quattordicesima mensilità, da liquidare unitamente alla sesta rata di pensione, per l'assunzione temporanea a copertura del periodo di ferie dell'accompagnatore abituale.

Per quanto riguarda infine la copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, l'oratore ritiene che vada valutata la necessità di modificare la disposizione di copertura poiché non è stato possibile approvare il disegno di legge entro il 31 dicembre 2007. A suo parere, in caso di modifica della copertura finanziaria potrebbe essere colta l'occasione per prevedere l'estensione del beneficio anche per l'esercizio 2010.

Conclusivamente propone alla Commissione di assumere come testo di base il disegno di legge n. 1940, di svolgere in tempi rapidi l'audizione dei rappresentanti delle associazioni dei soggetti aventi diritto, sollecitando altresì il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione le indicazioni necessarie per individuare il numero degli aventi effettivamente diritto alle indennità di accompagnamento.

Il sottosegretario CENTO assicura l'impegno del Governo a fornire indicazioni circa il numero degli aventi diritto e fa presente che il Governo seguirà con attenzione il provvedimento anche per quanto riguarda le ipotesi di un ulteriore adeguamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ricordando altresì che la contrarietà su tale aspetto, da parte del Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati era giustificato dalla necessità di rispettare i vincoli di bilancio.

Il presidente BENVENUTO condivide la proposta del relatore di svolgere in tempi rapidi l'audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, in attesa delle informazioni preannunciate dal Sottosegretario.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) auspica una sollecita approvazione del provvedimento, chiedendo altresì al Sottosegretario di fornire chiarimenti in ordine al numero e alla qualità degli aventi diritto.

Il senatore VEGAS (*FI*), riconoscendo l'esigenza di adeguare le disposizioni concernenti la copertura finanziaria all'esercizio in corso, avrebbe preferito, ove possibile, approvare il testo del disegno di legge già varato dalla Camera dei deputati. Nella prospettiva, peraltro, di un ulteriore esame dell'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno preservare lo schema del disegno di legge già approvato apportando limitate modifiche.



Dopo un ulteriore intervento del presidente BENVENUTO che condivide l'auspicio del senatore Vegas, il senatore VENTUCCI (*FI*), riprendendo la questione degli aventi diritto, chiede al Sottosegretario di chiarire la disposizione che prevede l'erogazione dell'assegno sostitutivo a domanda dell'interessato.

Il sottosegretario CENTO ricorda che alla Camera dei deputati è emersa una potenziale discrepanza tra il numero degli aventi diritto e le somme effettivamente erogate da parte dell'Amministrazione. Risulta pertanto opportuno il ricorso allo strumento della domanda dell'interessato, per effettuare un controllo sulla condizione di fatto e di diritto che consente l'elargizione dell'indennità. Pur non essendo contrario a valutare proposte migliorative del testo, condivide l'obiettivo di approvare in tempi rapidi il disegno di legge con modeste modifiche.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) condivide l'esigenza di una rapida approvazione del testo predisposto dalla Camera dei deputati sottolineando l'opportunità del ricorso allo strumento della domanda dell'interessato, per garantire comunque una facoltà al grande invalido di guerra. Rimarca inoltre l'opportunità di rivedere in parte le scelte compiute, al fine di prevedere una correlazione tra la misura dell'indennità elargita e la tipologia della menomazione sofferta.

Il senatore VEGAS (*FI*) sottolineando la sostanziale condivisione dei disegni di legge da parte di tutti i Gruppi presenti, ritiene opportuno valutare la richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il presidente BENVENUTO, pur condividendo tale esito, ritiene opportuno acquisire preventivamente i pareri delle Commissioni consultate. Ricorda quindi che il relatore aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1940.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Vittoria FRANCO

*Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULL'AVVICENDAMENTO DEI SOVRINTENDENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E SULLE PROSPETTIVE DEL FESTIVAL DI SPOLETO*

Il senatore ASCIUTTI (FI), nel ricordare le polemiche aspre che hanno interessato i recenti avvicendamenti dei sovrintendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, chiede che il ministro Rutelli riferisca in Commissione sui criteri che hanno ispirato le sue scelte. Domanda altresì l'intervento del Ministro circa le prospettive e i finanziamenti relativi al festival di Spoleto.

La PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il Ministro delle esigenze manifestate.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1120) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo*

**(1559) PELLEGGATTA ed altri.** – *Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica*

**(1646) RUSSO SPENA ed altri.** – *Disposizioni in materia di cinematografia*

**(1747) MARCONI.** – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema*

**(1769) PECORARO SCANIO.** – *Norme in materia di sostegno all'attività cinematografica e diritto d'autore*

**(1813) BUTTIGLIONE.** – *Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive*  
– e **petizione n. 715 ad essi attinente**

(Esame del disegno di legge n. 1813 e della petizione n. 715, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1120, 1559, 1646, 1747 e 1769 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto di disegni di legge nn. 1120, 1559, 1646, 1747 e 1769, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1813 e della petizione n. 715 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1120, 1559, 1646, 1747 e 1769 – nella seduta antimeridiana del 3 ottobre scorso. La PRESIDENTE comunica che sono stati nel frattempo assegnati il disegno di legge n. 1813 e la petizione n. 715, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 1120, 1559, 1646, 1747 e 1769 in considerazione dell'analogo tema.

Conviene la Commissione.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (*PD-Ulivo*) dà indi conto del disegno di legge n. 1813, che presenta affinità e differenze rispetto alle altre proposte già all'esame della Commissione. Il principale elemento distintivo concerne la gestione del settore cinematografico, dato che, contrariamente agli altri disegni di legge, la proposta in esame l'affida alla Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo, di nuova istituzione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Nel rammentare che la riorganizzazione del Ministero non prevede più i Dipartimenti, rileva peraltro che tale soluzione non assicura l'autonomia del comparto nei confronti dell'Esecutivo, tanto più che la Direzione generale prevista dovrebbe gestire risorse rilevanti.

Dopo aver dato conto dell'articolazione interna della Direzione generale, disciplinata all'articolo 3, la Presidente relatrice si sofferma sul Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla cinematografia a partire dalla quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In proposito evidenzia un aspetto innovativo del disegno di legge in merito all'utilizzo, nell'ambito del summenzionato Fondo speciale, degli importi dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) a titolo di compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro, esprimendo tuttavia alcune perplessità.

Nel dar conto dell'articolo 10 concernente l'Accademia di alta formazione e riqualificazione dei mestieri del cinema e del doppiaggio, ritiene poi che la relativa vigilanza debba essere esercitata dal Ministero dell'università, in analogia a quanto previsto per le altre accademie.

Illustra indi le misure fiscali contenute nell'articolo 13, sottolineandone le somiglianze rispetto agli altri disegni di legge presentati, nonché la petizione n. 715 volta a sollecitare l'adozione di una legge di riforma del settore.

Auspica infine che possa rapidamente concludersi la discussione generale al fine di consentire le repliche e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione delle attese del settore.

Nel dibattito interviene la senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*), la quale esprime preliminarmente alcune perplessità sul metodo di lavoro della Commissione, ritenendo che su argomenti complessi, quale quello in titolo, la discussione generale debba svolgersi in tempi più ravvicinati al fine di assicurare maggiore continuità nell'esame. Sollecita dunque la Presidente a tener conto di tale esigenza anche in vista di ulteriori provvedimenti che richiedano analogo impegno.

Passa quindi ad illustrare gli elementi essenziali e qualificanti della riforma a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, registrando positivamente la convergenza delle forze politiche sulle condizioni in cui versa il comparto rispetto al passato.

Pone indi in luce il rapporto tra la qualità – intesa quale carattere culturale del cinema – e gli aspetti industriali del settore: pur rifuggendo da vocazioni stataliste o meramente ideologiche, tiene a rimarcare la necessità di sostenere il cinema di qualità, come peraltro accade in quei Paesi europei nei quali esiste una forte legislazione di supporto. In proposito fa presente che la proposta presentata dal suo Gruppo (atto Senato n. 1646) si discosta parzialmente dal disegno di legge n. 1120 circa la provenienza delle risorse, in quanto fa prevalere il sostegno pubblico rispetto agli automatismi connessi alle logiche di mercato. Questa soluzione, prosegue, ha un forte valore pratico ed è motivata dalla necessità di una migliore gestione delle risorse e di una più concreta valorizzazione dei giovani, per lo sviluppo di una cinematografia di qualità.

Un altro elemento fondamentale concerne la legislazione antimopolistica, con particolare riferimento alla distribuzione. Reputa quindi imprescindibili il rafforzamento dei produttori indipendenti nonché la garanzia di adeguati spazi per la distribuzione di prodotti di qualità incapaci di vincere le gare di incasso.

Con specifico riguardo al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, sollecita maggiori chiarimenti in ordine all'autonomia effettiva che spetta a tale ente, tanto più che esso rappresenta lo strumento chiave della riforma. Auspica perciò che esso non diventi una mera emanazione del Ministero e si augura una piena rappresentanza di tutte le componenti del comparto.

Concorda poi con la Presidente relatrice circa l'urgenza di provvedere per dare una risposta concreta alle necessità avanzate dagli operatori, nella prospettiva di promuovere maggiore qualità del prodotto cinematografico.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) condivide l'analisi della Presidente relatrice in merito alle cause delle difficoltà del settore, quali fra l'altro la scarsità della produzione, l'esiguo spazio per i produttori indipendenti e l'esistenza di un mercato distorto della distribuzione. Rileva quindi l'as-

senza di una forte identità culturale e giudica necessario investire di più nella formazione, nei nuovi linguaggi e nelle tecnologie.

Dopo aver rammentato la positiva stagione del cinema realizzatasi negli anni Cinquanta e Sessanta, si rammarica della mancanza di filoni culturali significativi e di scuole in collegamento con l'università e con il mondo industriale.

Ritiene poi che l'intervento statale fino ad ora non abbia offerto risposte efficaci al mondo del cinema, come dimostra il fallimento del fondo rotatorio, e ravvisa l'esigenza di superare il riparto di competenze previsto dal Titolo V della Costituzione, dato che spesso le piccole regioni non hanno gli strumenti per sostenere adeguatamente il settore.

Quanto al prosieguo dell'*iter*, domanda se si procederà all'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato ovvero se verrà assunto quale testo base uno dei provvedimenti già all'esame della Commissione.

Si sofferma indi sul disegno di legge n. 1120, paventando anzitutto il rischio che l'eccessivo dettaglio del testo possa irrigidire la materia. Ritiene quindi preferibile il rinvio di alcuni aspetti a fonti secondarie, modificabili in maniera più rapida.

Nega poi che la discussione sia stata eccessivamente diluita nel tempo, tanto più che sono proseguite le audizioni nell'ambito della relativa indagine conoscitiva; si rammarica tuttavia che i contributi degli auditi non abbiano affrontato concretamente i temi trattati dai disegni di legge, chiedendone quindi un'eventuale integrazione nel momento in cui verrà assunto il testo base, al fine di acquisire (anche per iscritto) l'orientamento degli operatori.

Manifesta inoltre un giudizio positivo sui principi enunciati all'articolo 1 ed in particolare sul comma 4 che sottolinea la rilevanza imprenditoriale ed economica del cinema come settore dell'industria culturale.

Dopo aver evidenziato che la riforma sarà suscettibile di determinare oneri, esprime un orientamento favorevole sugli articoli 2 e 4, concordando altresì con il carattere autonomo attribuito al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo dei cui organi occorre comunque a suo avviso specificare i compiti. In particolare ritiene che il consiglio di amministrazione vada integrato con un membro designato dal Ministero dell'università dimezzando eventualmente i membri indicati dalla Conferenza Stato-Regioni, nell'ottica di rafforzare il collegamento con la cultura universitaria e accademica.

Soffermandosi poi sull'articolo 9, concernente la commissione per il cinema e l'audiovisivo, reputa invece preferibile demandare l'organizzazione del Centro ad atti interni onde non irrigidirne eccessivamente la struttura.

Passando all'articolo 10, giudica l'istituzione del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo la parte più critica del disegno di legge, asserendo altresì che i termini per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo attuativi del Fondo siano troppo brevi. Al riguardo propone che le Commissioni parlamentari com-

petenti si esprimano nell'arco temporale di 60 giorni, anche al fine di ascoltare gli operatori del settore, e sollecita indicazioni più stringenti per quanto concerne i criteri e principi direttivi della delega.

Avviandosi alla conclusione, manifesta un orientamento in linea di massima favorevole sul disegno di legge salvo valutare in concreto le proposte emendative che saranno presentate per migliorare il testo, ribadendo tuttavia il rischio che un'eccessiva regolamentazione legislativa non contribuisca a risolvere i problemi del comparto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(1848) Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(701) PELLEGGATA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico**

**(1266) VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche**

**(1687) VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – erano stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Ella invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sulle suddette proposte emendative, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni consultate.

Il relatore RANIERI (*PD-Ulivo*) ricorda di aver già sottolineato, in sede di replica, l'esigenza di assicurare in tempi solleciti la definitiva approvazione del disegno di legge n. 1848, che fornisce risposte adeguate a molte questioni da troppo tempo in attesa di soluzione nel mondo scolastico. Pur condividendo quindi la sostanza di alcuni degli emendamenti presentati, esprime il timore che il loro accoglimento possa compromettere l'efficacia complessiva dell'intervento normativo, il cui *iter* è stato già a suo avviso sufficientemente travagliato.

Osserva inoltre che taluni emendamenti, fra cui in particolare quelli presentati dal senatore Davico, si riferiscono ad una versione precedente del testo, da cui sono state già espunte determinate materie. Ne auspica pertanto il ritiro.

Anche con riferimento ad alcuni emendamenti del senatore Ascutti, fra cui cita l'1.0.2 in tema di valorizzazione della professione docente, fa presente che si tratta di materie confluite nella legge finanziaria, per le quali è stato quindi individuato un percorso differente.

Esprime quindi complessivamente un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, coerentemente con la scelta di approvare il testo senza modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati. Auspica tuttavia che alcune proposte siano trasformate in ordini del giorno.

Il vice ministro Mariangela BASTICO si associa alle considerazioni del relatore, con particolare riferimento all'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge. Dopo aver rilevato come esso, dopo un lungo e travagliato *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, abbia ora raggiunto un delicato equilibrio, ritiene infatti che l'aggiunta di nuove tematiche, sia pur condivisibili, rappresenterebbe una forzatura, tanto più che già in prima lettura si è convenuto di affidare alcune questioni – tra cui ad esempio la disciplina degli organi collegiali – all'approfondimento parlamentare.

Chiede pertanto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, a fronte di un impegno congiunto di tutte le forze politiche in favore di un proficuo lavoro comune sulle tematiche ancora aperte. In particolare, suggerisce che alcuni di essi siano trasformati in ordini del giorno, onde evitare l'espressione di un parere contrario da parte del Governo, che non riguarderebbe comunque la sostanza, ma solo la sede in cui affrontare determinate tematiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 16 gennaio, alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo della proposta di nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 15 gennaio 2008

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

DONATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo***

**(942) *COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo***

**- e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 gennaio scorso.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1 (pubblicato, insieme alle altre proposte emendative, in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 4 dicembre 2007), volto ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 1.

Il senatore GRILLO (*FI*) interviene, a nome del Gruppo Forza Italia, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, ribadendo il proprio giudizio critico sul disegno di legge in esame, il quale non reca certo una riforma organica del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla legge n. 112 del 2004 e sull'attuale assetto del settore radiotelevisivo, non più dominato dal tradizionale duopolio Rai-Mediaset, si sofferma sul contenuto dell'emendamento in esame, il quale riconosce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più stringenti poteri di verifica sull'adempimento dei compiti di servizio pubblico svolti dalla Rai.



Conclude svolgendo talune osservazioni sulla questione relativa alla informazione regionale e al ruolo delle emittenti locali.

Il senatore IZZO (*FI*) interviene in dissenso dal proprio Gruppo e ritira la propria firma dall'emendamento 1.0.1. Pur esprimendo piena condivisione per le finalità dell'emendamento suddetto, con il quale si intendono introdurre strumenti di verifica dell'adempimento degli oneri di servizio pubblico da parte della concessionaria radiotelevisiva, ritiene che l'emendamento, così come formulato, rischi di determinare un eccessivo rafforzamento del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Conclude dichiarando di condividere il contenuto dei commi 7 e 8 dell'emendamento in esame, nella parte in cui introducono un più puntuale quadro sanzionatorio.

Il senatore BUTTI (*AN*), dopo aver svolto talune considerazioni sull'attuale assetto del settore radiotelevisivo, non più di carattere strettamente duopolistico, si sofferma sul ruolo e sulle funzioni di servizio pubblico spettanti alle emittenti locali. Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.0.1, osserva come esso introduca più stringenti poteri di controllo in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare un più corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore VICECONTE (*FI*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo e ritira la propria firma dall'emendamento 1.0.1. Dopo aver svolto talune considerazioni sul ruolo dell'informazione sulla questione dello smaltimento dei rifiuti, in relazione alla quale auspica un tempestivo e definitivo intervento da parte del Governo e della maggioranza, esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge nel suo complesso il quale, a differenza della precedente legge n. 112 del 2004, mira ad introdurre una riforma lacunosa e disorganica del sistema radiotelevisivo. Dopo aver rilevato che sarebbe stato più opportuno procedere ad un esame congiunto del provvedimento governativo in titolo con il disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del sistema televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, attualmente ancora in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento, svolge talune considerazioni critiche sull'emendamento 1.0.1, nella parte in cui prevede un eccessivo rafforzamento delle competenze spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Conclude soffermandosi sulla questione relativa al ruolo e alle competenze in materia di servizio pubblico delle emittenti locali.

L'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GRILLO (*FI*), a nome del Gruppo Forza Italia, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge.

Nel ricordare le diverse normative volte a disciplinare il settore radiotelevisivo, si sofferma sulla legge n. 112 del 2004, la quale è stata in grado di rendere il sistema radiotelevisivo italiano più concorrenziale e più appetibile anche per operatori stranieri, come dimostra l'ingresso nel mercato della società Sky.

Dopo aver sottolineato come le finalità del disegno di legge in esame siano sostanzialmente condivisibili, ribadisce la propria contrarietà all'istituto della Fondazione.

Il senatore CICOLANI (*FI*) interviene in dissenso dal proprio Gruppo e ritira la propria firma dall'emendamento 2.1.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'attuale formulazione dell'articolo 2, ed in particolare sui profili relativi alla tempistica di attuazione dell'istituto della Fondazione, osserva che dalla istituzione del nuovo soggetto non potranno derivare, per oggettive ragioni di funzionamento dell'organismo, oneri aggiunti a carico della finanza pubblica.

Dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione relativa alla configurazione dei rapporti fra Fondazione e Rai S.p.A. e sulla concreta divisione del patrimonio strumentale dell'azienda fra i due soggetti, si sofferma sulle vicende che hanno interessato *Raiway*.

Il senatore BUTTI (*AN*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.1, interamente soppressivo dell'articolo 2, sottolineando come anche fra i diversi esponenti del centro-sinistra siano diffuse sensibilità assai diverse tra loro per quanto attiene l'ipotesi di privatizzazione della RAI, atteso che una parziale privatizzazione del settore è stata già disposta dalla legge 112 del 2004. D'altra parte, già la scelta in favore di una Fondazione suscita serie riserve, anche alla luce dell'esperienze proprie dell'ordinamento italiano in materia, che sancisce il divieto per tali soggetti di detenere il controllo di società commerciali. Infine, non appare realistica la previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica conseguente alla costituzione della Fondazione.

Il senatore IZZO (*FI*), intervenendo in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia che si asterrà sull'emendamento 2.1, cogliendo l'occasione per sottolineare come l'articolo 2 si muova nell'ottica, in sé assai discutibile, propria del disegno di legge in esame, incentrato sull'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una Fondazione.

Il senatore PONTONE (*AN*), intervenendo in dissenso dal Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia che si asterrà sull'emendamento 2.1, sottolineando come le scelte compiute con il disegno di legge in titolo appaiono assai discutibili, specie per quanto attiene all'affidamento ad una Fondazione del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre appare assai irrealistica

l'ipotesi di invarianza degli oneri conseguente alla costituzione della Fondazione stessa.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2

Il senatore GRILLO (*FI*), intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.3, osservando come il disegno delineato con il provvedimento in esame non appaia in alcun modo idoneo ad assicurare la neutralità e l'indipendenza dai partiti politici del soggetto titolare del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore IZZO (*FI*) annuncia che si asterrà sull'emendamento 2.3, in dissenso dalla posizione assunta dal Gruppo Forza Italia, cogliendo l'occasione per esprimere seri dubbi sulla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica in conseguenza della costituzione della Fondazione.

Anche il senatore VICECONTE (*FI*) annuncia la propria astensione sull'emendamento 2.3, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, e coglie l'occasione per esprimere forti perplessità sul disegno delineato dal Ministro Gentiloni, promotore del disegno di legge in esame.

Il senatore MARTINAT (*AN*) ritira la propria firma dall'emendamento 2.3 ed annuncia l'astensione dei senatori di Alleanza Nazionale su tale proposta emendativa, osservando come l'esperienza delle Fondazioni bancarie sviluppatasi dopo la cosiddetta inchiesta tangentopoli non rappresenti certo un modello da seguire.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.3.

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

La presidente DONATI, su sollecitazione del senatore MARTINAT (*AN*), convoca l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della Commissione alle ore 14 di domani, mercoledì 16 gennaio 2008.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**PIGNEDOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La presidente PIGNEDOLI informa che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avuto luogo l'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni del comparto della pesca sul disegno di legge n. 1608.

La Commissione prende atto.

Interviene quindi la senatrice NARDINI (RC-SE) per preannunciare che, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista per la giornata di domani, richiamerà l'attenzione sull'opportunità di approfondire alcune questioni emerse nel corso dell'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti delle associazioni della pesca appena conclusa, sui problemi determinati dalla decisione della Croazia di estendere alle imbarcazioni dei Paesi dell'Unione europea l'area destinata a riserva per la protezione ittica e ambientale.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) dichiara di condividere le richieste di approfondimento preannunciate dalla senatrice Nardini, anche in considerazione del fatto che l'area individuata dalla Croazia comprende una zona particolarmente pescosa e caratterizzata da un'importante attività di pesca delle navi italiane. Ricorda, infine, che tale questione è

stata richiamata anche in un atto di sindacato ispettivo da lui presentato al Ministro degli affari esteri e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sui problemi del comparto pesca.

La presidente PIGNEDOLI precisa che le questioni richiamate dalla senatrice Nardini e dal senatore Scarpa Bonazza Buora potranno essere opportunamente valutate nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocata per la giornata di domani.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(83) MALABARBA.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(517) MANTICA ed altri.** – *Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia*

**(1260) PIANETTA ed altri.** – *Riforma della cooperazione allo sviluppo*

**(1398) MARTONE ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale*

**(1537) Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

**(1599) TONINI ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale*

**(1641) BACCINI.** – *Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice NARDINI (*RC-SE*), relatrice, ricorda che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione affari esteri sui disegni di legge in titolo che introducono una complessiva riforma delle diverse forme di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi tradizionalmente destinatari di aiuti allo sviluppo da parte dell'Italia. Al riguardo segnala che, nel corso dell'esame dei diversi disegni di legge, alcuni dei quali contengono delle disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione agricoltura, e segnalate di seguito nella relazione, la Commissione di merito ha convenuto, nella seduta del 5 dicembre scorso, di adottare un testo unificato come base per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge stessi. Tale testo unificato ha inteso recepire la maggior parte delle diverse disposizioni contenute nei disegni di legge e risulta di particolare importanza, in relazione ai profili di competenza della Commissione Agricoltura, per quanto attiene alle disposizioni relative alla istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (art. 6-*bis*), di cui fa parte anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e a quelle che prevedono la promozione del commercio equo e solidale (art. 17), con particolare riguardo alle forme di commercio che valorizzano le coltivazioni biologiche nonché le produzioni, le tradizioni e le colture

autoctone. La relatrice ricorda inoltre che, come emerge anche da alcune delle relazioni illustrative che accompagnano i diversi provvedimenti, una complessiva riforma del sistema della cooperazione appare particolarmente avvertita anche a seguito della mancata conclusione *dell'iter*, nel corso della ultime due legislature, dei disegni di legge che riformavano l'impianto della legge n. 49 del 1987 in materia di cooperazione. A tale riguardo richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di intervenire, in un settore così delicato e strategico per i Paesi in via di sviluppo, come quello della cooperazione, con delle modifiche alla legislazione del 1987 che tengano conto dei mutamenti intercorsi sulla scena internazionale negli ultimi anni e delle nuove esigenze dei paesi destinatari dei relativi programmi di aiuto allo sviluppo. In particolare, risulta fondamentale ricordare, osserva la relatrice, come l'attività di cooperazione, negli ultimi anni, ha svolto un ruolo fondamentale, per tali paesi, non solo attraverso dei programmi ordinari, ma anche, e soprattutto, mediante degli interventi di natura straordinaria destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che spesso minacciano la sopravvivenza delle popolazioni interessate.

La relatrice passa, quindi, ad esaminare le principali disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura, contenute nei disegni di legge presentati, segnalando, in particolare, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1260 che, al comma 3, lettera g) include, nell'elenco delle attività di cooperazione allo sviluppo, l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo. Particolarmente significativi, inoltre, prosegue la relatrice, risultano l'articolo 8 e l'articolo 28 del disegno di legge n. 1398 che, nel definire l'oggetto dell'attività di cooperazione si sofferma sulle potenzialità offerte dal commercio equo e solidale da promuovere tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo destinatari dei programmi stessi. In particolare, l'articolo 28, comma 1, il cui contenuto è ripreso in parte anche dal testo unificato adottato dalla Commissione di merito, prevede che l'Italia riconosca il valore del commercio equo e solidale promuovendo quelle forme di cooperazione volte a realizzare degli scambi commerciali con i Paesi in via di sviluppo che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientale e socialmente sostenibile. L'articolo 12 del disegno di legge n. 517, invece, osserva la relatrice, è ripreso anch'esso dal testo unificato richiamato in precedenza, e prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS) presieduto dal Viceministro per gli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo e composto, tra l'altro da un rappresentante del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle strategie e alle politiche di cooperazione promosse dal Ministero degli affari esteri. Segnala, infine, che anche il disegno di legge n. 1599, all'articolo 17, valorizza e promuove il commercio equo solidale con delle disposizioni pressoché analoghe a

quelle già richiamate in relazione al disegno di legge n. 1398. In conclusione, la relatrice richiama l'attenzione sul fatto che i disegni di legge in esame, recepiti dal testo unificato adottato dalla Commissione affari esteri costituiscono indubbiamente un primo importante passo nella direzione di una progressiva riforma delle diverse forme di cooperazione allo sviluppo. A tale proposito ricorda – con riguardo ai diversi programmi già predisposti dall'Italia, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, volti ad affrontare le crisi alimentari e a garantire il cosiddetto diritto all'alimentazione delle popolazioni interessate – la particolare sensibilità dimostrata dalla Commissione agricoltura del Senato in occasione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1862 recante la proroga del termine, a favore dell'AGEA, per l'attuazione del piano di aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo, nonché l'audizione svolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione e lo sviluppo delle biomasse, dell'ambasciatore Incisa di Camerana, Vicedirettore della FAO, in cui è stata richiamata l'importanza di dare una rapida attuazione al Programma mondiale per l'alimentazione.

Conclude quindi la sua relazione auspicando che, nel corso dell'esame dei provvedimenti richiamati, venga maggiormente valorizzato l'apporto che può fornire l'agricoltura italiana nella attuazione dei programmi volti a garantire il diritto all'alimentazione delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**101<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SCARABOSIO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2007.

Il presidente SCARABOSIO rende noto che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 2.200 del Relatore (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta), i quali si intendono illustrati. Considerato altresì che non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in relazione al citato emendamento 2.200, sottopone alla Commissione l'ipotesi di un accantonamento temporaneo degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Dà quindi la parola al Relatore affinché riempia la problematica complessiva sottesa alla predetta disposizione.

Il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) illustra le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 2.200. Rammenta, al riguardo, che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1644, preso come testo base, venne inserito nel corso dell'*iter* presso l'Assemblea della Camera dei deputati senza un pre-



ventivo esame da parte della Commissione di merito. L'introduzione di tale norma ha sollevato un ampio dibattito anche relativamente al riparto di competenze tra le Commissioni del Senato. In un primo momento, prosegue il Relatore, egli aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2; tuttavia, con il prosieguo dell'esame, sono emersi nuovi orientamenti che lo hanno indotto a presentare la proposta 2.200, che assorbe altresì anche la disciplina contenuta nell'articolo 7. L'emendamento in questione si caratterizza altresì per un maggiore rispetto delle prerogative delle Regioni; è infatti previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di decreto legislativo che il Governo dovrà adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Ricorda poi che la Corte costituzionale ha recentemente emanato alcune sentenze sui ricorsi presentati dalle Regioni in materia di liberalizzazione dei farmaci prevista dal decreto-legge n. 223 del 2006. Esse hanno riconosciuto in via di principio la competenza dello Stato a disciplinare in generale la predetta materia, ferma restando la competenza delle Regioni per l'adozione della disciplina di dettaglio. L'emendamento prevede inoltre una revisione della lista dei farmaci di fascia C al fine di pervenire a un ampliamento della categoria dei farmaci da banco.

Il sottosegretario BUBBICO si dichiara favorevole ad un temporaneo accantonamento dell'articolo 2, avanzata dal Presidente.

Il senatore GIARETTA (*PD-Ulivo*) si dichiara favorevole all'ipotesi di un accantonamento degli emendamenti all'articolo 2.

I senatori ALLOCCA (*RC-SE*), GALARDI (*SDSE*) e MANINETTI (*UDC*) si associano.

I senatori STEFANI (*LNP*) e CASOLI (*FI*) chiedono che, prima che la Commissione si pronunci sull'ipotesi di un eventuale accantonamento dell'articolo 2, il Relatore e il rappresentante del Governo esprimano il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 2.200.

Il presidente SCARABOSIO ritiene quindi condivisibile tale richiesta.

Il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) invita i presentatori al ritiro di tutti i subemendamenti all'emendamento 2.200 – esprimendo in subordine un avviso contrario – salvo che per le proposte di modifica 2.200/8, 2.200/17, 2.200/22 e 2.200/25, in relazione alle quali il parere è invece favorevole. Si rimette quindi alla Commissione per quanto riguarda gli identici subemendamenti 2.200/12, 2.200/13 e 2.200/14. Coglie altresì l'occasione per esprimere il proprio parere anche sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2, nonché su quelli riferiti all'articolo 7, in quanto concernenti identica materia. Raccomanda quindi l'accoglimento del proprio emendamento 2.0.100, predisposto traendo spunto dalla proposta

2.13, formulando un avviso favorevole sull'emendamento 2.0.3. Invita poi i presentatori al ritiro delle proposte 2.0.1 e 2.0.2, altrimenti il parere è contrario.

Passando all'articolo 7, il Relatore si pronuncia a favore degli emendamenti volti a prevederne la soppressione, tenuto conto che la disciplina da esso recata dovrebbe auspicabilmente confluire, in caso di approvazione, nell'emendamento 2.200 a propria firma; manifesta infine un avviso contrario in relazione alle altre proposte di modifica all'articolo 7, ad eccezione che sugli identici emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, per i quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario BUBBICO si rimette alla Commissione per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.200 ed esprime altresì parere conforme al Relatore per quanto riguarda gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2 nonché quelli riferiti all'articolo 7, suggerendo inoltre una correzione formale ai commi 2 e 3 degli identici emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, nel senso di sostituire il riferimento alla voce «articolo» con quello alla voce «comma».

La Commissione delibera infine l'accantonamento temporaneo degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente SCARABOSIO dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 3 – altrimenti l'avviso è contrario – salvo che per la proposta 3.5, in relazione alla quale esprime un parere favorevole a condizione che essa venga riformulata. Presenta quindi una nuova formulazione del proprio emendamento 3.7, (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta), che assume la denominazione 3.7 (testo 2). Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.11. Per quanto riguarda le proposte dirette ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5 a condizione che essi vengano riformulati. In particolare, l'emendamento 3.0.5, dovrebbe essere riformulato come segue: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità mediante le quali, nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, la sede dello stabilimento è completata con il nome, la ragione sociale o il marchio depositato del fabbricante o del confezionatore, da apporsi in modo chiaramente visibile e leggibile».

Invita infine al ritiro di tutte le altre proposte, altrimenti il proprio parere è contrario.

Il sottosegretario BUBBICO si pronuncia in senso conforme al Relatore.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*), accedendo alla richiesta del Relatore, riformula in un testo 2 l'emendamento 3.0.1, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) accoglie la proposta del Relatore, riformulando in un testo 2 l'emendamento 3.5, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore GIARETTA (*PD-Ulivo*), dopo aver sottolineato il valore del lavoro istruttorio svolto in una sede informale, il quale ha consentito il superamento delle questioni più delicate emerse nell'*iter* dei disegni di legge in titolo, sottopone alla Presidenza l'esigenza di una breve sospensione dei lavori, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento relativamente ai problemi che ancora permangono.

Previo consenso della Commissione, il presidente SCARABOSIO dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 16.*

Interviene il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) il quale, considerando il valore del lavoro istruttorio svolto nella sede informale, sottolinea l'esigenza di non pregiudicare i risultati con l'effettuazione di votazioni, il cui esito potrebbe dipendere da maggioranze episodiche. In proposito, pone all'attenzione della Commissione l'eventualità di una nuova sospensione della seduta.

Si apre quindi un ampio e articolato dibattito sulle modalità con le quali proseguire l'*iter* dei disegni di legge in titolo nonché sul tema della liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare, oggetto di alcuni emendamenti all'articolo 3, nel corso del quale intervengono il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) e i senatori MANINETTI (*UDC*), GIARETTA (*PD-Ulivo*), STANCA (*FI*), SANTINI (*DCA-PRI-MPA*), ALLOCCA (*RC-SE*) e GARRAFFA (*PD-Ulivo*) nonché il presidente SCARABOSIO e il sottosegretario BUBBICO.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In accoglimento dell'invito formulato dal Relatore, il senatore CASOLI (*FI*) ritira i propri emendamenti 3.1 e 3.2.

È quindi posto in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto.

Accedendo all'invito del Relatore, i senatori GIARETTA (*PD-Ulivo*) e GARRAFFA (*PD-Ulivo*) ritirano l'emendamento 3.4.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.5 (testo 2), con l'astensione del presidente SCARABOSIO , risultando precluso l'emendamento 3.6.

Con successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.7 (testo 2), risultando assorbiti gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Dopo che il senatore PINZGER (*Aut*) ha ritirato l'emendamento 3.10, accogliendo l'invito del Relatore, la Commissione approva l'emendamento 3.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI*

Il presidente SCARABOSIO , alla luce dell'unanime orientamento dei Gruppi, avverte che la seduta notturna delle ore 21 di domani, mercoledì 16 gennaio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

### 2.200/3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI

*All'emendamento 2.200, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare i criteri di istituzione delle farmacie per assicurare la migliore assistenza farmaceutica sul territorio introducendo norme che consentano l'apertura di nuove farmacie sia in base ai criteri demografici, che in base ai criteri territoriali garantendo la diffusione del servizio farmaceutico su tutto il territorio nazionale, salvaguardando i bacini di utenza e tenendo conto delle farmacie già esistenti nell'individuazione delle aree carenti;

b) consentire aperture di farmacie in deroga ai criteri sopra citati solo in base a piani pluriennali di attuazione disposti dalle Regioni e dalla Province Autonome di Trento e Bolzano; le farmacie aperte in deroga devono essere comunque istituite in sedi distanti almeno 1.500 metri, per la via pedonale più breve, dalla farmacia più vicina già esistente; queste farmacie potranno essere aperte in aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie capolinea di linee internazionali, in centri commerciali ed in aree di servizio autostradali dove siano documentati passaggi di clientela superiori a 5.000 unità giornaliere od esistano superfici destinate unicamente alla vendita non inferiori ai 10.000 metri;

c) prevedere che le farmacie istituite in base ai nuovi criteri vengano assegnate per pubblico concorso basato esclusivamente su titoli, tra i quali la maggiore valutazione sarà riservata agli anni di servizio svolti effettivamente in farmacie aperte al pubblico;

d) prevedere che le farmacie aperte in deroga ai criteri stabiliti non possano essere previste in numero superiore al 5 per cento delle farmacie esistenti al 31 dicembre 2007 e vengano assegnate per asta pubblica al migliore offerente; l'asta verrà organizzata dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ed il ricavato sarà destinato alla creazione di un fondo di sostegno per le farmacie disagiate operanti in comuni con popolazione residente inferiore ai mille abitanti; ogni farmacista o società di farmacisti o società di capitali che intenda partecipare alla gara dovrà comunicare il nome del farmacista destinato ad assumere l'incarico di direttore responsabile della nuova farmacia, farmacista che dovrà avere almeno 5 anni di esperienza di lavoro in farmacie aperte al pubblico;

e) prevedere che il concorso per l'assegnazione di nuove farmacie venga svolto in ambito regionale ogni tre anni, generando una graduatoria permanente rinnovata ogni triennio che permetta di assegnare tutte le farmacie messe a concorso nel quinquennio;

f) prevedere che l'AIFA, in collaborazione con la Commissione per la Farmacopea, la FOFI e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di farmacia individui entro il 30 giugno 2008 una lista di farmaci che, per il tipo di principio attivo di uso consolidato, per la dose unitaria, per il numero di dosi contenute nella confezione possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie uni formando la legislazione italiana alla media di quanto avviene in tutti i paesi dell'UE con particolare riguardo a Francia, Germania, Spagna, Inghilterra ed Austria; da questo elenco sono tassativamente esclusi tutti i farmaci sottoposti all'obbligo di ricetta medica alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno due anni. All'interno di questa lista la stessa commissione individuerà entro il 31 dicembre 2008 una lista di farmaci, esclusivamente in forme farmaceutiche orali, che, in confezioni di non più di sei unità posologiche, possano essere venduti anche senza la presenza del farmacista; di questi farmaci ogni scontrino fiscale di acquisto non potrà contenere più di una confezione. Entrambi gli elenchi di cui sopra dovranno essere rivisti annualmente ed ogni farmaco per il quale fossero riferiti casi di abuso o segnalazioni di effetti collaterali dovrà essere nuovamente sottoposto all'obbligo di ricetta medica e venduto solo in farmacia.

---

#### **2.200/4**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI

*All'emendamento 2.200, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «Il Governo adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un disegno di legge di riordino del settore delle farmacie».*

---

#### **2.200/5**

ADDUCE

*All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire le parole da: «Il Governo è delegato» fino a: «e criteri direttivi:» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni più rappresentative dei farmacisti titolari, dei farmacisti non titolari, e delle Associazioni dei consumatori, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una diminuzione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione di una farmacia in modo da individuare un numero minimo di farmacie per garantire l'assistenza farmaceutica, introducendo nuovi ed efficaci criteri derogatori che permettano l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, con distanza fra gli esercizi farmaceutici stabilita in maniera inversamente proporzionale alla densità abitativa del comune, quando per mutamenti demografici, topografici o per nuovi insediamenti abitativi il servizio farmaceutico risulti carente e non risponda alle nuove esigenze della popolazione, tenendo conto anche della necessità di assicurare tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita»;

*e la lettera d), con la seguente:*

«d) stabilire nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie sussidiate e per coloro che hanno prestato la loro attività professionale nel settore farmaceutico quali dipendenti per almeno dieci anni, prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acquisto di una farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso di conseguimento della farmacia.».

---

## 2.200/8

GIARETTA, GALARDI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «determinati luoghi, come» aggiungere le seguenti: «località a forte vocazione turistica.».*

---

**2.200/9**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI

*All'emendamento 2.200, al comma 1 alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «considerando le farmacie già esistenti nel territorio».*

---

**2.200/11**

FUDA

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «individuando anche il limite di età, comunque non superiore a settanta anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società».*

---

**2.200/12**

SCARABOSIO

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «, comunque non superiore ai settanta anni,» con le seguenti: «, comunque non superiore ai settantacinque anni,».*

---

**2.200/13**

BORNACIN, CURSI, PARAVIA, DIVELLA

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «settantacinque anni».*

---

**2.200/14**

MANINETTI, RUGGERI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «settantacinque».*

---



**2.200/16**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla fine della lettera c), inserire le seguenti parole: «e prevedere che dal diritto di prelazione siano esclusi tutti quei Comuni che, in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato a qualunque titolo una o più farmacie o ne abbiano trasformato la titolarità in qualunque forma societaria con soggetti pubblici o privati».*

---

**2.200/17**

GIARETTA, GALARDI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio» con le seguenti: «specifiche maggiorazioni di punteggio» e le parole: «prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista» con le seguenti: «e per l'attività svolta dal farmacista», e all'ultimo periodo, dopo le parole: «riservare una quota» aggiungere le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».*

---

**2.200/22**

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «società», con le altre: «nelle forme previste al comma c)».*

---

**2.200/23**

BODINI

*All'emendamento 2.200, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) prevedere la titolarità e la multititolarità delle farmacie per ogni persona fisica e giuridica, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Commissione Europea e dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana».*

---

**2.200/25**

ADDUCE

*All'emendamento 2.200, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri».

---

**2.200/26**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, LORUSSO, COLLI, CARRARA, CURSI

*All'emendamento 2.200 al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per i profili di specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di loro specifica competenza».*

---

**2.200/27**

ALLOCCA, TECCE

*All'emendamento 2.200, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le farmacie autorizzate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, possono vendere esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, che verranno indicati in un elenco dettagliato definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presente comma non si applica alle farmacie comunali, rurali e a quelle ricadenti nei piccoli comuni entro i 5.000 abitanti, per le quali continua ad applicarsi la legislazione vigente».

---

**2.200/28**

ADDUCE

*All'emendamento 2.200, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I medicinali di cui all'art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 possono essere dispensati negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n.223. Tali farmaci possono essere dispensati nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura. Sono esclusi dalla possibilità di vendita i medicinali riferibili alle categorie terapeutiche L (farmaci antineoplastici e immunomodulatori), B (sangue e organi emopoietici) secondo la classificazione dei farmaci internazionale Anatomico Terapeutica Chimica (ATC) attualmente già gestita dal Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le modalità di controllo in materia di vigilanza negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990».

---

**Art. 3.****3.5 (testo 2)**

TECCE, CAPRILI, ALLOCCA, GALARDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e con l'osservanza delle prescrizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie già previste per le imprese artigiane di produzione alimentare di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443».*

**3.7 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, le parole: «i locali e gli arredi dell'azienda», sono sostituite dalle seguenti: «locali, arredi e contenitori nella disponibilità dell'azienda, comprese le eventuali superfici ad essa adiacenti».*

---

**3.0.1 (testo 2)**

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Clausole contrattuali recanti oneri impropri a carico dei fornitori)*

1. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato vigila e verifica, anche su segnalazione delle associazioni degli imprenditori, che la previsione di clausole contrattuali recanti oneri, diretti o indiretti, a carico del contraente per il suo inserimento nella lista dei fornitori o per l'accesso dei propri prodotti all'esposizione negli esercizi commerciali appartenenti a catene distributive, nonché di altre tipologie di vendita promozionale comunque denominate, non configuri abuso di posizione dominante o pratica anticoncorrenziale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**110<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(1325) DI SIENA ed altri. – Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione DI SIENA (*SDSE*), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge all'esame è finalizzato ad estendere ai lavoratori addetti alla produzione di fibre *fiberfrax* i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto, alla luce della nocività di tale fibra, desumibile anche dalla classificazione adottata dalle competenti sedi dell'Unione Europea, in base alla quale il *fiberfrax* stesso è stato inserito nella categoria relativa alle «sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo» – nonché dalle valutazioni espresse dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha considerato tale sostanza come potenzialmente cancerogena.

È del resto scientificamente comprovato che le fibre ceramiche refrattarie (RCF) costituiscono un potente fattore cancerogeno, sussistendo una chiara relazione tra la dose di esposizione a tale sostanza e l'insorgere del mesotelioma, in termini d'incidenza e tempo di latenza. I rischi per i lavoratori lungamente esposti durante la lavorazione del prodotto sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori e presso gli utilizzatori, nella prospettiva di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri stesse. Proprio sulla base di tali valutazioni, peraltro, è stato recentemente chiuso l'unico stabilimento italiano di produzione del *fiberfrax*, situato ad Atella, in provincia di Potenza.

Il relatore ricorda poi che la legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008 – all'articolo 1, comma 241 ha istituito presso l'Inail un apposito fondo, con contabilità autonoma, in favore degli eredi di soggetti deceduti per malattie derivanti dall'esposizione alla fibra *fiberfrax*, come pure per malattie asbesto-correlate, disciplinandone l'attività ed il funzionamento nei successivi commi da 242 a 246.

Alla luce di tale quadro complessivo è evidente la necessità, anche per ragioni di equità, di equiparare le tutele dei lavoratori coinvolti nella produzione di *fiberfrax* a quelle riconosciute ai lavoratori esposti all'amianto.

Passando all'esame dell'articolato, il relatore fa presente che l'articolo 1, comma 1, estende ai lavoratori che siano stati esposti in maniera continuativa al *fiberfrax* per un periodo non inferiore a dieci anni la disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, prevista a favore dei lavoratori esposti all'amianto dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il comma 2 precisa che la domanda di pensionamento anticipato deve essere presentata dai lavoratori interessati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 3 dispone che tali istanze siano verificate da parte della gestione previdenziale interessata, previo parere della competente azienda unità sanitaria locale (ASL), entro e non oltre i tre mesi successivi al predetto termine. Viene altresì previsto un meccanismo di silenzio-assenso, in base al quale, decorso inutilmente tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge.

L'articolo 2 reca una disposizione di copertura finanziaria, in relazione alla quale appare opportuno precisare che l'intervento legislativo in questione riguarda esclusivamente un ristretto numero di lavoratori, occupati nello stabilimento di Atella prima della cessazione dell'attività di tale azienda e conseguentemente gli oneri finanziari attinenti allo stesso risultano limitati.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, il PRESIDENTE propone di proseguire nella prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, fissando il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 17 gennaio, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(283) MAZZARELLO. – *Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia*

(420) BORNACIN. – *Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia (ACI)*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore alla Commissione ADRA-GNA (*PD-Ulivo*), il quale fa preliminarmente presente che i due disegni di legge all'esame congiunto autorizzano il riassorbimento del personale dipendente della società ACI Global Spa collocato in mobilità nel corso del 2003, presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente pubblico non economico, che controlla interamente detta società.

Il personale della società ACI Global Spa gestisce il servizio di soccorso stradale sia per i soci dell'ACI che per tutti gli automobilisti, in caso di eventi calamitosi; inoltre, presta la propria collaborazione alla protezione civile. Questo servizio è stato riconosciuto dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici – legge n. 146 del 1990 – come servizio pubblico essenziale, in quanto idoneo a garantire la salvaguardia dei diritti della persona alla vita, alla salute, alla sicurezza e alla libertà di circolazione.

Le reti operative dell'ACI Global Spa sono composte da 3.000 mezzi di soccorso e 1.000 centri di intervento con 5.000 operatori che garantiscono interventi per risolvere problemi di mobilità.

La situazione attuale trae origine dalla decisione assunta nel settembre del 1996 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, liberalizzando la gestione del servizio di soccorso stradale sulla rete autostradale, attribuito fino ad allora all'ACI in via esclusiva, ha reso necessari un riassetto organizzativo e un ridimensionamento della società – allora denominata ACI Servizio soccorso stradale Spa – con il collocamento in mobilità di personale dipendente della società stessa.

In considerazione della peculiarità della situazione e dei connessi risvolti sociali, si intervenne allora con l'articolo 46 della legge n. 448 del 1998 – collegata alla legge finanziaria 1999 – autorizzando l'ACI all'assunzione diretta del personale coinvolto nelle procedure di mobilità.

La riassunzione di tale personale presso l'ACI, come richiesto tra l'altro in numerose interrogazioni parlamentari, intende realizzare l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, riproponendo l'esperienza di autorizzare l'ACI all'assunzione diretta, a domanda, del personale della società di soccorso stradale coinvolto nelle procedure di mobilità.

La soluzione proposta dai due disegni di legge non dovrebbe comportare un impatto negativo sul bilancio dello Stato, in quanto i costi per il personale riassorbito dall'ACI sarebbero interamente a carico del bilancio dell'ente, ma anzi determina addirittura un risparmio per l'erario, per effetto del venire meno degli oneri connessi alla corresponsione delle indennità di mobilità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) per il periodo massimo di tre anni, ai sensi della legge n. 223 del 1991.

La riassunzione di detto personale presso l'ACI è, inoltre, compatibile con la dotazione organica dell'ente che, ridefinita annualmente nel rispetto dei vincoli disposti dalle recenti leggi finanziarie e da ultimo ridefinita in base ai criteri definiti dall'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), risulta attualmente pari a 3.577 unità di personale non dirigenziale.

Stante la sostanziale identità dei due disegni di legge, il relatore ne propone la fusione in un disegno di legge unificato, che, ove la Commissione consenta, potrà essere predisposto dal relatore stesso e presentato in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE osserva che dall'esposizione del relatore non risulta con chiarezza quale sia stato l'esito dell'autorizzazione all'assunzione diretta da parte dell'ACI del personale della ACI Global Spa collocato in mobilità, concessa ai sensi della legge n. 448 del 1998; se le relative disposizioni risultassero tuttora vigenti, infatti, l'adozione di un nuovo provvedimento legislativo risulterebbe chiaramente superfluo. Occorre inoltre verificare se l'attuazione delle disposizioni all'esame non comporti comunque oneri a carico della finanza pubblica, ed accertare il numero effettivo dei lavoratori tuttora iscritti nelle liste di mobilità, al fine di definire con precisione la platea dei possibili destinatari dei procedimenti di assunzione. Pertanto, prima della predisposizione di uno schema di testo unificato, potrebbe essere opportuno acquisire informalmente l'avviso dei vertici dell'ACI e delle organizzazioni sindacali interessate sui disegni di legge all'esame congiunto, conferendo al relatore l'incarico di svolgere le relative audizioni.

Il relatore alla Commissione ADRAGNA (*PD-Ulivo*) conviene con la proposta del Presidente.

Dopo che il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), associandosi alle osservazioni del Presidente, ha sottolineato l'esigenza di conoscere il numero esatto dei lavoratori dell'ACI Global Spa tuttora collocati in mobilità, la Commissione conferisce al relatore Adragna l'incarico di svolgere un'audizione informale dei vertici dell'ACI e delle organizzazioni sindacali, sui contenuti dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 15 gennaio 2008

**139<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### MATERIA DI COMPETENZA

**Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia della distribuzione dei farmaci**

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1644, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, assegnato nel merito alla Commissione industria, attraverso l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 2 sulla dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica.

Nel corso dell'esame in sede referente, il relatore presso tale Commissione ha presentato talune proposte emendative. Oltre a quella soppressiva dell'intero articolo, immediatamente recettiva della sollecitazione della Commissione sanità, ne ha proposto un'altra interamente sostitutiva dell'articolo 2, recante – fra l'altro – una delega legislativa al Governo per il riordino del settore delle farmacie. Trattandosi di questione di particolare interesse della Commissione sanità e raccogliendo l'invito unanime della Commissione stessa a poter fornire un contributo su tale ambito, informa di aver investito della questione il Presidente del Senato, il quale – in data 22 dicembre – ha ribadito che il Regolamento non consente alle Commissioni cui siano stati deferiti in sede consultiva disegni di legge di poter esprimere pareri formali su proposte emendative. Al contempo, informa che il Presidente del Senato ha tuttavia richiamato la facoltà, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, da parte del Presidente della Commissione o di altro senatore a ciò delegato, di intervenire presso la Commis-

sione di merito per riferire su valutazioni in ordine a temi di competenza, quale quello in oggetto.

Si sofferma indi brevemente sui contenuti del dibattito in corso presso la Commissione industria circa la commercializzazione dei farmaci e la titolarità delle farmacie.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) rileva come la questione richiamata sarebbe meritevole di un attento esame da parte della Commissione igiene e sanità, in considerazione della sua peculiare natura. La possibilità di un intervento nel corso dei lavori della Commissione di merito non è a suo parere garanzia di un effettivo seguito degli orientamenti della Commissione igiene e sanità. Aggiunge di ritenere limitate le possibilità di intervento da parte della Commissione stessa in sede di esame della disciplina delegata che il Governo sarà tenuto a presentare alle Camere. Dopo aver ribadito l'originaria posizione del proprio Gruppo, favorevole alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1644, conviene circa l'opportunità, in via subordinata, di seguire il percorso indicato dal Presidente.

Dopo aver espresso alcune considerazioni circa l'esigenza di un equilibrio tra la proprietà comunale e la proprietà privata delle farmacie, che non si riveli penalizzante per quest'ultima, si sofferma sull'esigenza di mantenere l'attuale assetto del settore della distribuzione farmaceutica, che ha dimostrato un soddisfacente grado di efficacia. In relazione a ciò, considera congruo attribuire il ruolo di interlocutore principale del Ministero della salute alla Conferenza Stato-Regioni, mentre risulterebbe il vincolo del concerto di altri Ministeri, quali quelli dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), dopo aver ribadito che sarebbe stato preferibile ad avviso del proprio Gruppo che le disposizioni concernenti la distribuzione dei fondi e la titolarità delle farmacie venissero stralciate dal disegno di legge n. 1644, ritiene che non si possa non riconoscere il prezioso ruolo assicurato dalla rete distributiva farmaceutica, anche con riferimento all'attività posta in essere dalle farmacie comunali, e da quelle rurali.

Il senatore CURSI (*AN*), dopo aver ringraziato il presidente Marino per essersi attivato, presso la Presidenza del Senato al fine di consentire alla Commissione sanità di assicurare un contributo sul tema della distribuzione dei farmaci, si sofferma sulle proposte emendative e sul dibattito in corso presso la Commissione industria riguardo al disegno di legge n. 1644, rilevando anzitutto che esso reca contenuti in gran parte condivisi dagli operatori del settore. Ciò premesso, ritiene opportuno rafforzare il ruolo riconosciuto al Ministro della salute, sopprimendo ogni riferimento al concerto con i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, in sede di emanazione dei decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie. Inoltre, conviene sull'esigenza di riconoscere la rilevante attività svolta dalle farmacie comunali e da quelle rurali.

Il senatore BOSONE (*Aut*), pur comprendendo le ragioni a sostegno dell'ipotesi di stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1644, ritiene che la proposta emendativa presentata dal relatore, volta a sostituire l'articolo 2 del disegno di legge stesso, sia condivisibile, in quanto teso a favorire l'ammodernamento del sistema distributivo. Al riguardo, giudica particolarmente opportune le disposizioni finalizzate ad incrementare il numero di farmacie, con particolare riferimento alle zone rurali, a rendere più agevole l'accesso alla professione, a favorire nuove professionalità e a liberalizzare gli orari di apertura. Si tratta a suo avviso di disposizioni che tendono ad assicurare un giusto equilibrio fra la finalità di liberalizzazione e la necessità di garantire un'efficace farmacovigilanza, anche attraverso un'irrinunciabile attività di controllo da parte del Ministero della salute.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) richiama l'attenzione sull'esigenza di promuovere forme associative tra laureati per la gestione di farmacie, nonché sull'opportunità di limitare la vendita in tali esercizi, ad eccezione di quelli rurali, di prodotti che non abbiano un immediato carattere sanitario.

La senatrice BIANCONI (*FI*), nel richiamare le considerazioni già svolte dal senatore Tomassini, ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo ad una revisione del comparto farmaceutico, nel senso di favorire elementi di flessibilità organizzativa, anche in termini orari, di rafforzarne la presenza sul territorio, di individuare servizi innovativi e di razionalizzare l'offerta ai prodotti farmaceutici. Pur trattandosi di elementi almeno in parte presenti nella proposta emendativa richiamata, lamenta che essa si inserisce nell'ambito di una politica sanitaria che ella non condivide, volta a disconoscere l'attività delle farmacie, consentendo, ad eseguire la vendita di farmaci anche in altri esercizi commerciali. In proposito, chiede al Governo di definire in modo inequivoco il proprio orientamento nei confronti delle farmacie, con particolare riferimento al loro ruolo centrale all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) esprime perplessità in merito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, così come recato all'emendamento 2.200, paventando il rischio che l'introduzione di ulteriori criteri derogatori rispetto al rapporto tra numero di farmacie e popolazione residente, relativi a particolari fenomeni di concentrazione di persone in determinati luoghi possa determinare effetti distorsivi.

Hanno indi la parola il senatore BODINI (*PD-Ulivo*), il quale giudica condivisibile la finalità recata dalla citata lettera *a*), del comma 1, dell'emendamento 2.200, il senatore CURSI (*AN*), il quale riterrebbe opportuno limitare l'applicabilità della citata disposizione ai centri commerciali al di sopra di determinate dimensioni, nonché la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), la quale non concorda con il suggerimento testé avanzato dal senatore Corsi.

Sulla base delle considerazioni svolte, il PRESIDENTE ritiene che sia emerso un orientamento condiviso della Commissione su taluni aspetti, che richiama: l'esigenza di mantenere l'attuale assetto riguardo alla distribuzione dei farmaci; l'opportunità di stabilire limiti di età riguardanti i soggetti titolari delle farmacie, in armonia con le altre professioni sanitarie, e nell'ottica di una revisione complessiva di tale materia; la necessità di individuare quale interlocutore principale in relazione al tema della distribuzione dei farmaci la Conferenza Stato-Regioni e di riconoscere un ruolo centrale al Ministro della salute, sopprimendo il riferimento alla concertazione con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia; l'esigenza di tener conto del ruolo assunto dalle farmacie quali presidi sanitari e dell'importanza della loro diffusione capillare sul territorio, anche nei piccoli centri e nelle zone rurali; l'opportunità di ridefinire la tipologia dei prodotti in vendita nelle farmacie, anche mediante una riduzione della stessa, nel senso di circoscriverla ai prodotti di carattere sanitario; l'importanza di rafforzare gli elementi di flessibilità oraria per l'apertura delle farmacie; l'opportunità di evitare effetti distorsivi derivanti dall'attuale formulazione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, così come ridefinito dall'emendamento 2.200, in materia di rapporto fra numero di farmacie e popolazione residente.

Comunica pertanto che, sulla base di tali linee interverrà ai lavori della 10<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione conviene.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente MARINO comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in tale fase dei lavori.

Conviene la Commissione all'unanimità.

Su proposta del presidente MARINO, la Commissione conviene altresì unanime di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

Il presidente MARINO dà quindi la parola al relatore Tomassini per l'illustrazione dell'ordine del giorno G/1517/1/12.

Il relatore TOMASSINI (*FI*) evidenzia come l'ordine del giorno G/1517/1/12 impegni il Governo ad individuare, nel decreto richiamato all'articolo 5 del disegno di legge, luoghi, strutture e mezzi di trasporto ulteriori dove poter collocare i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). Inoltre, l'atto di indirizzo impegna l'Esecutivo ad emanare tale decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Dopo una breve interlocuzione delle senatrici VALPIANA (*RC-SE*) e EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), che richiamano l'attenzione sull'esigenza di dotare di DAE, in via prioritaria, i mezzi di trasporto ferroviario, il sottosegretario GAGLIONE accoglie l'ordine del giorno testé illustrato.

Previa verifica del numero legale, in esito a distinte e successive votazioni, la Commissione unanime accoglie gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il presidente MARINO avverte che si passerà alla votazione delle proposte di coordinamento presentate dal relatore Tomassini (allegate al presente resoconto).

Con successive e separate votazioni, la Commissione accoglie le proposte coord. 1.1, coord. 2.1, coord. 2.2, coord. 3.1, coord. 4.1, coord. 5.1, coord. 7.1 e coord. Tit. 1.

Previo conferimento del mandato al Presidente ad apportare eventuali, ulteriori correzioni di coordinamento, approva il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche di coordinamento introdotte al testo accolto in sede referente, che assume il seguente titolo: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio».

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 204)**

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BASSOLI (*PD-Ulivo*), la quale fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo è finalizzato al rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici, già nominata con decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2005 e scaduta il 28 dicembre scorso. Ricorda in proposito che tale Commissione, istituita dall'articolo 57 della legge n. 282 del 2002, è un organo consultivo del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, nonché di strutturare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento. Rileva inoltre che tali competenze sono state ulteriormente ampliate dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge n. 296 del 2006, che attribuiscono a detta Commissione funzioni consultive, rispettivamente, su qualsiasi questione concernente i

dispositivi medici e su aspetti afferenti il Governo della spesa pubblica riferito ai dispositivi medici.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, tale organo è presieduto dal Ministro della salute o dal vice presidente da questi designato.

Per quanto concerne la composizione, è previsto che cinque membri siano designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, sette dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre fanno parte di diritto della Commissione unica il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, ovvero un suo direttore di laboratorio.

La relatrice si sofferma indi sull'articolo 1 dell'atto del Governo, recante la composizione della Commissione e successivamente, sull'articolo 2, che demanda alla stessa la formulazione di pareri destinati all'Amministrazione, anche riguardanti – su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici – incidenti e mancati incidenti riguardanti l'utilizzo di dispositivi medici, sperimentazioni cliniche e altre questioni tecniche connesse.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la Commissione resta in carica fino al 21 luglio 2010. Tre mesi prima di tale scadenza, essa è tenuta a presentare al Ministro della salute una relazione sull'attività svolta. I successivi commi 2 e 3 specificano rispettivamente che i componenti i quali non prendano parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente e che la composizione e il funzionamento dell'organo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della salute.

Dà infine conto dell'articolo 5, relativo agli oneri per spese di missione per i componenti ed esperti esterni all'amministrazione sanitaria centrale.

Su proposta della senatrice BIANCONI(FI), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri già convocata alle ore 13,30 di domani è anticipata alle ore 13, mentre l'Ufficio di Presidenza allargato è convocato alle ore 13,30 della medesima giornata, anziché alle ore 14, come in precedenza previsto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ORDINE DEL GIORNO  
E PROPOSTE DI COORDINAMENTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1517**

**G/1517/1/12**

IL RELATORE

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1517,

premesso che l'articolo 5, comma 1, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con le Amministrazioni di volta in volta interessate, provveda con decreto ad individuare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE),

impegna il Governo ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i luoghi, le strutture e i mezzi di trasporto nei quali devono essere collocati i DAE, con particolare priorità a:

poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

grandi scali e mezzi di trasporti aerei, ferroviari e marittimi;

istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

strutture e sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

strutture scolastiche e universitarie;

farmacie.

---

**Art. 1.****Coord. 1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dove la collaborazione dei DAE potrebbe» con le seguenti: «nei quali l'utilizzazione dei DAE può».*

---

**Art. 2.****Coord. 2.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le centrali operative» con le seguenti: «le aziende sanitarie locali od ospedaliere», al comma 3, sostituire le parole: «da emanarsi», con le seguenti: «da emanare».*

---

**Coord. 2.2**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Campagne di informazione e sensibilizzazione.» e, all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.*

---



**Art. 3.****Coord. 3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero», con le seguenti: «l'autorizzazione all'uso dei DAE sul territorio», al secondo periodo, sostituire le parole: «del DAE» con le seguenti: «dei DAE» e sostituire le parole: «sedi di centrali operative 118 competenti per territorio» con le seguenti: «ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118».*

*Conseguentemente, ai commi 2, primo periodo, e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della certificazione di idoneità all'utilizzo» con le seguenti: «dell'autorizzazione all'uso»; al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della certificazione» con la seguente: «dell'autorizzazione»; alla rubrica, sostituire le parole: «Certificazione di idoneità all'utilizzo», con le seguenti: «Autorizzazione all'uso».*

---

**Art. 4.****Coord. 4.1**

IL RELATORE

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della certificazione» con le seguenti: «dell'autorizzazione»; al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**Art. 5.****Coord. 5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con» con la seguente: «sentite»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «il DAE» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «i DAE sono disposti con de-*

creto del Ministro della salute, da adottare secondo le modalità previste dal precedente periodo».

---

**Art. 7.**

**Coord. 7.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «extraospedalieri» con le seguenti: «esterni per uso sul territorio».*

---

**Titolo**

**Coord. Tit.1**

IL RELATORE

*Dopo la parola: «automatici» inserire la seguente: «esterni».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 15 gennaio 2008

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SODANO

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Rutelli.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianfranco Mascazzini, direttore del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Direttore del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente SODANO introduce l'audizione del dottor Mascazzini.

Il dottor MASCAZZINI illustra la situazione dei siti di Gela e di Priolo, rilevando in particolare che la condizione di inquinamento della

falda impone alle aziende sulle quali ricade il relativo obbligo, in conformità al principio «chi inquina paga», di approntare e realizzare interventi di messa in sicurezza di emergenza e che rispetto ad alcuni di questi interventi il Ministero dell'ambiente ha puntualmente richiesto l'esecuzione di una serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare la reale efficacia della messa in sicurezza. Sulle prescrizioni richieste dal Ministero si è determinato, peraltro, un articolato contenzioso con le aziende dinanzi al giudice amministrativo.

Il senatore FERRANTE (*PD-Ulivo*) ricorda che una recente sentenza del TAR Sicilia ha respinto una richiesta di sospensiva avanzata da una delle aziende avverso le prescrizioni richieste dal Ministero dell'ambiente.

Il dottor MASCAZZINI rileva che il Ministero, al fine di scongiurare l'inquinamento delle acque marine prospicienti le aree da bonificare, ha proposto alla regione Sicilia e agli enti locali di stipulare un accordo di programma, analogo a quello relativo al sito di Brindisi sottoscritto nel dicembre scorso con la regione Puglia, il comune e l'autorità portuale di Brindisi. Tale accordo prevede tra l'altro la realizzazione, quale opera pubblica, dell'intervento di marginamento fisico, salvo il successivo ed eventuale esercizio del diritto di rivalsa.

Illustra quindi i contenuti dell'accordo di programma relativo al sito di Brindisi, che reca anche rilevanti indicazioni in tema di reindustrializzazione delle aree e di danno ambientale.

Il senatore FERRANTE (*PD-Ulivo*) ricorda che le aziende che insistono sul sito di Gela sostengono che il Ministero dell'ambiente avrebbe condizionato alla conclusione dell'accordo sull'intero programma di bonifica il suo via libera anche ad interventi limitati e specifici.

Il presidente SODANO, dopo aver osservato che i dati forniti dall'azienda sanitaria competente e dal CNR inducono a nutrire preoccupazione circa gli effetti sanitari delle condizioni ambientali del territorio di Gela, chiede chiarimenti circa le modalità con le quali vengono attualmente monitorate in quel territorio le emissioni in atmosfera.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) chiede ragguagli in ordine alla possibilità di installare centraline di monitoraggio anche all'interno degli stabilimenti industriali.

Il senatore PIGLIONICA (*PD-Ulivo*) chiede maggiori informazioni circa l'accordo di programma relativo al sito di Brindisi.

Il dottor MASCAZZINI fornisce ulteriori elementi informativi in ordine all'accordo di programma relativo al sito di Brindisi e si riserva di far pervenire successivamente alla Commissione le informazioni richieste in

ordine ai sistemi di rilevamento e di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Il presidente SODANO chiede ragguagli riguardo la balneabilità delle acque prospicienti gli stabilimenti petrolchimici.

Il dottor MASCAZZINI osserva che la balneazione è consentita all'esterno della rada, che è delimitata da una diga foranea; sussiste, peraltro, l'esigenza di tenere attentamente sotto controllo la qualità delle acque della zona.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor Mascazzini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali in ordine all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1298, 1652, 1691 e 1906, in materia di governo del territorio**

Il presidente SODANO ringrazia il Ministro per aver prontamente aderito all'invito a partecipare ai lavori della Commissione.

Il ministro RUTELLI svolge comunicazioni sulle tematiche all'ordine del giorno.

Su quanto riferito dal Ministro, intervengono per svolgere considerazioni e porre richieste di chiarimenti i senatori DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), BELLINI (*SDSE*), PIGLIONICA (*PD-Ulivo*), RONCHI (*PD-Ulivo*), FERRANTE (*PD-Ulivo*) e LIBÈ (*UDC*).

Il ministro RUTELLI replica ai senatori intervenuti.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il ministro Rutelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara concluso lo svolgimento delle odierne comunicazioni.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente SODANO avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto di Governo n. 207: «Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 15 gennaio 2008

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il vice presidente di Farmindustria, dottor Emilio Stefanelli, accompagnato dal dottor Andrea Moretti e dalla dottoressa Flavia Baldi.*

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, professor Carlo Signorelli, dottor Alessandro Ridolfi, signora Maria Cosola, il Luogotenente Gaetano Caggiano, il Maresciallo Capo Claudio Vuolo e il Maresciallo Capo Simone Vacca.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA): audizione del presidente di Farmindustria, dottor Sergio Dompé**

Il presidente TOMASSINI avverte che il presidente di Farmindustria, dottor Sergio Dompé, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, per la quale ha delegato, in rappresentanza di Farmindustria, il vice presidente Stefanelli.

Il dottor STEFANELLI, nel riassumere le problematiche esistenti nel settore farmaceutico, si sofferma sui dati della spesa pro capite e sui

prezzi dei farmaci ed evidenzia i risultati raggiunti dal tavolo farmaceutico.

Il senatore CAFORIO chiede al soggetto audito una valutazione sulla eccessiva burocrazia presente nel settore farmaceutico e sulle possibilità di rilanciare la ricerca.

Il senatore BODINI chiede alcuni chiarimenti in merito ai farmaci appartenenti alla classe «C».

Il presidente TOMASSINI ritiene utile acquisire maggiori informazioni sul cosiddetto sistema a *budget* e sulla certificazione dei brevetti.

La senatrice BINETTI sollecita il soggetto audito a fornire maggiori ragguagli sulla gestione del farmaco negli ospedali.

Il dottor STEFANELLI, dopo aver fatto presente che l'eccesso di burocrazia nel settore farmaceutico richiede un rafforzamento dei processi di liberalizzazione e semplificazione, svolge alcune considerazioni sulle possibilità di rilanciare il settore farmaceutico e – su richiesta del senatore GRAMAZIO – sui controlli relativi ai farmaci importati illegalmente.

Il senatore CURSI richiede ulteriori chiarimenti sui risultati conseguiti dagli accordi di programma.

Il dottor STEFANELLI svolge alcune valutazioni sull'impiego degli accordi di programma per lo sviluppo della ricerca nel settore farmaceutico.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'inchiesta ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI riferisce sugli esiti di alcuni approfondimenti conoscitivi che sono stati richiesti in merito alla nomina di alcuni primari presso le ASL della regione Liguria ed in ordine ad alcuni fatti accaduti, nell'ultimo mese, presso l'ospedale del Ceppo di Pistoia e presso l'ospedale di Vibo Valentia. In merito alle vicende segnalate si riserva, qualora si rendesse necessario, di acquisire gli atti delle diverse inchieste di natura ministeriale, regionale e giudiziaria che sono state attivate.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Martedì 15 gennaio 2008

**33ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della ThyssenKrupp S.p.a., l'ingegner Raffaele Salerno, il dottor Arturo Ferrucci e il dottor Cosimo Cafueri, in rappresentanza della ASL 1 Torino il dottor Gianni Buratti, l'ingegner Carmelo Baeli e il dottor Ugo Moratti, in rappresentanza della C.M.A. il signor Dario Domenighini, in rappresentanza delle Assicurazioni Generali il signor Stefano Pace, l'avvocato Giuliano Tessié e l'ingegner Lorenzo Bizio, in rappresentanza della ROYAL & SUNALLIANCE il dottor Andrea Corbino, il signor Giuseppe Locatelli e l'avvocato Stefano Granellini, in rappresentanza dell'AXA Corporate Solution il dottor Gilbert Kervella e l'ingegner Marcello Forte e in rappresentanza della Fondiaria SAI S.p.A. il signor Ermanno Cagliani.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta, proponendo altresì di attivare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del predetto Regolamento interno, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.



**Seguito dell'audizione dell'ing. Salerno, del dott. Ferrucci e del dott. Cafueri, in merito agli infortuni mortali avvenuti presso lo stabilimento della ThyssenKrupp S.p.a. di Torino**

Riprende l'audizione iniziata nella seduta del 18 dicembre 2007.

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver ricordato i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

Intervengono per porre taluni quesiti agli auditi il senatore PARAVIA, il PRESIDENTE, il senatore MORRA, il senatore ZUCCHERINI, il senatore TIBALDI, il senatore SANCIU, il senatore MORRA e il senatore ROILO.

Forniscono risposte alle domande formulate l'ing. SALERNO, il dott. CAFUERI e il dott. FERRUCCI, in rappresentanza della ThyssenKrupp S.p.a..

Il presidente TOFANI ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della ASL 1 Torino, della Ditta C.M.A., delle compagnie assicurative Generali S.p.A., Sai Fondiaria, AXA Corporate Solution e HDI**

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

Intervengono, in rappresentanza della ASL 1 Torino il dottor BURATTI, l'ingegner BAELI e il dottor MORATTI, i quali si soffermano sulle attività di vigilanza espletate dall'azienda sanitaria in questione presso lo stabilimento industriale della società ThyssenKrupp.

Intervengono per chiedere chiarimenti e porre quesiti il PRESIDENTE e i senatori SANCIU, ZUCCHERINI, PARAVIA, MORRA, TIBALDI e ROILO, ai quali rispondono il dottor BURATTI, l'ingegner BAELI e il dottor MORATTI.

Interviene in rappresentanza della Ditta C.M.A. il signor DOMENIGHINI, soffermandosi sulle attività espletate dalla ditta in questione in relazione alla manutenzione degli estintori.

Rivolgono alcune domande all'audito il PRESIDENTE e i senatori ZUCCHERINI e TIBALDI, ai quali fornisce risposta il signor DOMENIGHINI.

Interviene in rappresentanza della Royal & Sunalliance il dottor CORBINO, in rappresentanza delle Assicurazioni Generali S.p.A. il signor PACE, in rappresentanza della AXA Corporate Solution il dottor KERVELLA e in rappresentanza della Sai Fondiaria il signor CAGLIANI.

Intervengono per chiedere chiarimenti e porre quesiti il PRESIDENTE e il senatore, TIBALDI, ai quali forniscono risposte il signor PACE, il dottor KERVELLA, il dottor CORBINO e l'ingegner BIZIO.

Il presidente TOFANI ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 15 gennaio 2008

**126<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(1334-A) Interventi per il settore sanitario e universitario**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione sul testo. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto riguarda il testo, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 1.102 e 5.5 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. In relazione all'emendamento 1.101, volto ad equiparare il trattamento economico dei dipendenti dei policlinici gestiti dalle università non statali a quello del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell'arco di un triennio e a prevedere ulteriori norme volte ad adeguare le remunerazioni delle presta-

zioni sanitarie erogate per conto del SSN, fa presente che viene quantificato un onere pari a 150 milioni di euro annui coperti attraverso un incremento delle aliquote di base sulla tassazione dei tabacchi. A tal proposito, premesso che la disposizione onerosa sembrerebbe configurare – pur nell’arco di un triennio – il riconoscimento di diritti soggettivi (connessi alla suddetta equiparazione), occorre valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri. Per quanto riguarda, poi, i profili di copertura, osserva che non è prevista la decorrenza e che la variazione dell’aliquota, per poter garantire la neutralità finanziaria, dovrebbe intendersi come un incremento corrispondente delle aliquote stesse. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.0.100 in relazione alla trasformazione dei policlinici gestiti dalle università non statali in fondazioni aventi personalità giuridica di diritto pubblico. In merito alla proposta 5.104 occorre valutare l’opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri per i comitati di selezione ivi previsti. Infine, in relazione alla proposta 7.0.100, rileva che occorre acquisire una quantificazione degli oneri per verificare l’adeguatezza della copertura. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA, per quanto concerne il testo, esprime avviso contrario sul comma 3 dell’articolo 1, in quanto di portata analoga ad un emendamento sul quale il Governo aveva espresso un parere contrario. Sull’articolo 4, fa presente che l’istituzione delle unità di gestione del rischio clinico sono suscettibili di determinare maggiori oneri e che la previsione di spesa relativa all’anno 2007 – ivi prevista – deve essere soppressa con conseguente adeguamento della copertura. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.102, 5.5 e 1.0.100, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Sulla proposta 5.104, conviene con l’opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, in assenza della quale l’emendamento appare oneroso. Infine, sull’emendamento 7.0.100, esprime un parere contrario nel merito alla copertura sui fondi speciali del Ministero dell’interno. Per quanto riguarda poi l’emendamento 1.101, informa di aver ricevuto una relazione del Ministero della salute non ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*), firmatario dell’emendamento 7.0.100, illustra le ragioni della proposta stessa e gli elementi informativi in base ai quali è stata operata la quantificazione degli oneri. Ritiene che lo stanziamento di 5 milioni di euro sia addirittura sovrastimato e manifesta la disponibilità a individuare coperture alternative concordate con il dicastero competente.

Il senatore VEGAS (*FI*) rileva che oltre alle osservazioni sul testo formulate dal Governo, sia necessaria una riflessione anche sulle norme dell’articolo 2 e dell’articolo 7. In merito poi all’emendamento 7.0.100,

rileva impropria la copertura sull'accantonamento del Ministero dell'interno in difformità rispetto alla finalità della proposta stessa.

Il senatore MORGANDO (*PD-Ulivo*) rileva che sulla proposta 7.0.100 la necessità di verificare la quantificazione degli oneri sia nettamente prevalente rispetto alle considerazioni svolte sull'uso in difformità dei fondi speciali. Ritiene pertanto che debba essere trattato analogamente all'emendamento 1.101.

Il presidente MORANDO osserva che le argomentazioni del Governo sull'articolo 4, comma 1, relative alla soppressione degli oneri sul 2007 siano condivisibili. Per quanto concerne le altre argomentazioni, propone di ribadire il parere già reso dalla Commissione sul testo, segnalando che l'articolo 1, comma 3, è il risultato anche di una condizione resa dalla Commissione bilancio sul testo originario. Rileva l'opportunità che il Governo presenti delle relazioni tecniche debitamente verificate sulle proposte 1.101 e 7.0.100. Sulla proposta 5.104, conviene con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, nonché con l'avviso contrario sulle restanti proposte segnalate dal relatore.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.101 e 7.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 4, secondo periodo, siano sopresse le parole: «di 200.000 euro per l'anno 2007 e» e che il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. All'onere recato dal comma 1, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.102, 5.5 e 1.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 5.104, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione dopo le parole: «selezione costituiti» delle altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Resta sospeso il parere sugli emendamenti 1.101 e 7.0.100.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1484-A) Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

**(1253) STANCA ed altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici**

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORGANDO (*PD-Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 3, i cui parametri sono evidenziati nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, necessita di una verifica della Ragioneria generale dello Stato attraverso la predisposizione di una relazione tecnica. Segnala inoltre la necessità di aggiornare la clausola di copertura sia in relazione alla cadenza temporale che in relazione alla nuova formulazione della medesima in conseguenza alla riclassificazione del Bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASULA conviene con la proposta di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Sottocommissione conviene di richiedere la relazione tecnica ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(772-A) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali**

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 1.2000 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Sui subemendamenti, fa presente che occorre valutare la proposta 1.2000/97, al fine di accertare se l'incentivazione ivi prevista possa determinare maggiori oneri a carico delle regioni, nonché la proposta 1.2000/24

al fine di escludere che il vincolo ivi previsto possa determinare, per i concessionari dei servizi pubblici, perdite in conto esercizio suscettibili di riflettersi sui bilanci degli enti locali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA fa presente l'esigenza di integrare l'emendamento 1.2000 con la previsione che le norme di cui al comma 8 trovino applicazione ai rapporti di lavoro che verranno instaurati dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, al fine di evitare la stabilizzazione di personale con contratto regolato dal diritto privato e non sottoposto a concorso pubblico. Esprime avviso favorevole sulla proposta 1.2000/97 e avviso contrario sul merito della proposta 1.2000/24.

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, propone di esprimere un parere condizionato sull'emendamento 1.2000, all'introduzione di una norma che preveda l'applicazione del comma 8 ai contratti di lavoro che verranno instaurati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in esame. Concorda con l'avviso favorevole sulla proposta 1.2000/97, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2000/24, in quanto ritiene che sia suscettibile di determinare perdite in conto esercizio per i concessionari dei servizi pubblici che si rifletterebbero negativamente sui bilanci degli enti locali. Propone infine di esprimere parere favorevole sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente.

**(1862) Deputati DELFINO e FORLANI.** – *Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

**(1848) Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che oc-

corre acquisire chiarimenti in merito all'articolo 1, comma 10, che indica titoli da ritenere validi per l'accesso a procedure per l'ammissione ai corsi-concorsi ivi indicati; al riguardo, in relazione allo stato di fatto dell'espletamento delle indicate procedure concorsuali, occorre acquisire conferma che la norma non determini effetti finanziari connessi ad un allargamento dei posti previsti per tali procedure. In relazione al comma 12, lettera c), della medesima disposizione, ove si indica, quale criterio da adottare in successivo decreto, la previsione di strutture di supporto alle istituzioni scolastiche, occorre acquisire conferma che sia rispettato il vincolo delle risorse già previste a legislazione vigente. In relazione al comma 13 della norma, occorre acquisire conferma che il Ministero della pubblica istruzione possa procedere all'espletamento delle indicate funzioni, prima svolte a livello locale, sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. In ordine all'articolo 4, occorre acquisire conferma che dalla revoca dei mutui in questione non possano derivare effetti onerosi in termini di eventuale contenzioso con i soggetti eventualmente già individuati come beneficiari e non ancora destinatari delle erogazioni delle somme, acquisendo chiarimenti in ordine allo svolgimento delle procedure di assegnazione di tali somme oggetto di recupero e rassegnazione. Inoltre, occorre acquisire chiarimenti circa il tipo di interventi previsti, a carico dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ultimo periodo della disposizione in questione, al fine di verificare che a tali interventi possa farsi fronte con le risorse attualmente disponibili. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni sul testo del provvedimento.

In ordine agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.25, che rinvia a fonte secondaria l'individuazione delle risorse finanziarie. Occorre altresì valutare l'idoneità della copertura in relazione alle proposte 1.31, 1.32 e 1.33. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 1.13, 1.16 e 1.17. Occorre acquisire conferma che la proposta 1.28 sia compatibile con l'invarianza finanziaria prevista nel testo del provvedimento, atteso che si introducono elementi di più difficile modulabilità. Occorre valutare se possano comportare effetti finanziari, in relazione alla pendenza di giudizi, gli emendamenti 1.19 e 1.20. Appare determinare oneri la proposta 1.0.1, limitatamente al comma 3, nonché la proposta 1.0.2. Occorre valutare le proposte 1.0.3 e 1.0.8 in relazione alla creazione di una nuova area di contrattazione; in ordine alla proposta 1.0.4 occorre valutare, in ordine al comma 1, se la rimodulazione dei corsi non possa determinare maggiori oneri con particolare riferimento alla formazione a distanza, mentre con riferimento al comma 4 della proposta occorre acquisire conferma circa l'invarianza finanziaria. La proposta 1.0.7 appare determinare maggiori oneri in relazione ai cpv. Art. 1-*quater* e Art.1-*quinquies*. Occorre acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l'idoneità della copertura delle proposte 1.0.9 e 1.0.10, formulate come previsioni di spesa, nonché 1.0.11, quest'ultima formulata come tetto di spesa; in ordine alla proposta 1.0.12 si segnala che al comma 3 andrebbe inserita la cadenza temporale dell'onere, che si segnala non risulta formulato in tetto di spesa.



Elementi di quantificazione risultano necessari al fine di valutare l'ideoneità della copertura altresì per le proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4. Occorre infine valutare se possano determinare effetti finanziari le proposte 5.0.1 e 5.0.2, che incidono su una norma in materia di valutazione delle Università avente rilievo anche ai fini del riconoscimento dei relativi finanziamenti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA, in relazione al testo, rileva che l'articolo 1, comma 10, non determina alcun aumento dei posti previsti, in quanto si limita a ribadire la validità dei titoli di studio in essa indicati ai fini dell'accesso ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente al concorso riservato del 2002, al concorso ordinario del 2004 e al concorso riservato del 2006. La norma è dettata dalla esigenza di evitare che un contenzioso e non modifica il numero dei posti messi a concorso, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha già prodotto la prescritta autorizzazione.

Il comma 12, lettera c) reca l'indicazione delle priorità che le singole scuole devono dare, nell'ambito della propria organizzazione operativa e dell'approntamento degli arredi, alla disciplina che costituirà oggetto del regolamento previsto al primo periodo del comma in esame, mentre in ordine al comma 13 dell'articolo 1, chiarisce che l'amministrazione della pubblica istruzione è in grado di procedere all'espletamento delle funzioni indicate, già svolte a livello locale, sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Ciò trova riscontro nella circostanza che già oggi l'amministrazione, a seguito delle assegnazioni finanziarie dirette alle singole istituzioni scolastiche, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006, ha attivato una procedura informatica che consente di soddisfare le esigenze derivanti dalla modificata normativa in esame.

In ordine all'articolo 4, chiarisce che la disposizione in esame prevede il recupero e la riassegnazione dei finanziamenti indicati, richiamando il quadro normativo che prevede la partecipazione attiva delle Regioni titolari della relativa potestà programmatica. Conferma che il recupero delle somme e la loro riassegnazione verranno effettuate sulla base di quanto formalmente rappresentato dalle competenti Regioni, le quali opereranno le loro scelte, tenendo conto delle richieste avanzate dagli enti locali direttamente interessati, nell'ambito di finanziamenti mai attivati o comunque disponibili e finanziamenti non ancora erogati ma non disponibili per varie cause, tra cui il contenzioso in atto. Rileva che l'opzione di avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche rappresenta una mera facoltà riconosciuta agli Enti locali medesimi che l'espletamento della suddetta attività di supporto e collaborazione da parte di strutture istituzionalmente competenti in materia non comporterà, comunque, alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulla proposta 1.25 in quanto non appare chiaro se le risorse finanziarie da individuare

con il regolamento previsto dalla norma siano aggiuntive a quelle esistenti per dette finalità, a legislazione vigente.

Il parere è contrario altresì sulle proposte 1.31, 1.32 e 1.33 che potrebbero comportare difficoltà interpretative e pongono problemi di copertura finanziaria.

Esprime parere contrario sulle proposte 1.13, 1.16 e 1.17, mentre non vi sono osservazioni sui profili finanziari dell'emendamento 1.28.

In ordine agli emendamenti 1.19 e 1.20, il parere è contrario, in quanto suscettibili di determinare oneri aggiuntivi connessi alla organizzazione dei percorsi formativi ivi previsti e l'iniziativa ingenererebbe un rilevante contenzioso.

Appaiono determinare oneri ed il parere è quindi contrario, le proposte 1.0.1, limitatamente al comma 3 e la proposta 1.0.2, atteso che il primo prevede concorsi per le assunzioni dei docenti e inoltre non subordina le predette assunzioni al regime autorizzatorio vigente in materia (articolo 39, comma 3 bis, legge n. 449 del 1997), mentre il secondo istituisce una Commissione di valutazione dei docenti e di Commissioni per la valutazione dei titoli.

Il parere è contrario altresì sulle proposte 1.0.3, 1.0.8, nonché 1.0.4, atteso che il riconoscimento ai docenti «ai soli fini giuridici» dal 1° settembre 2007 della nomina a tempo indeterminato comunque effettuate per l'anno scolastico 2008-09 determinerebbe oneri aggiuntivi, in quanto, a normativa vigente, il riconoscimento di un servizio ai fini giuridici non può non avere anche effetti economici.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.7, rilevando che il capoverso Art. 1-*quater*, con l'istituzione di un Collegio di valutatori nell'ambito delle istituzioni scolastiche, può determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria così come il capoverso Art. 1-*quinquies* che determinerebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per l'istituzione ed organizzazione dei corsi di formazione universitaria per il personale docente, per maggior fabbisogno di personale supplente da nominare in sostituzione dei docenti e per la fruizione di scatti stipendiali, che peraltro non sono previsti nell'attuale progressione di carriera del personale docente, in caso di superamento dei predetti corsi.

Esprime infine parere contrario sulle proposte 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12, la cui copertura è inidonea nonché sulle proposte 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Non vi sono osservazioni, invece, sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*), dopo aver richiesto taluni chiarimenti in ordine alla risposta fornita dal Governo sull'articolo 4 del testo in esame, rileva la necessità di un ulteriore approfondimento da parte dell'esecutivo in ordine alle proposte emendative 1.31, 1.32, 1.33, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12, nonché per il complesso di proposte recanti una copertura mediante modifica delle aliquote di tassazione delle società cooperative. In particolare ricorda che è stata richiesta una valutazione circa l'idoneità delle coperture in relazione a ciascuna di tali proposte, per cui

appare necessario che siano forniti elementi di quantificazione distintamente per le singole proposte, al fine di una congrua valutazione circa l'idoneità o meno delle medesime per quanto attiene alla copertura finanziaria. Aggiunge infine, in ordine all'emendamento 1.0.4, che il comma 1 non sembrerebbe suscettibile di determinare maggiori oneri, diversamente da quanto rilevato dal Governo, a cui chiede quindi un approfondimento sul punto, mentre concorda sull'onerosità del comma 4 della proposta in questione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (*Doc. IV, n. 2*).
- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (*Doc. IV, n. 3*).
- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (*Doc. IV, n. 4*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 3*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 4*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal dottor Claudio Petruccioli, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 5*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri (*Doc. IV-ter, n. 6*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Costantino Garraffa (*Doc. IV-ter, n. 7*).

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 8).
- 

## **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

**(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui redditi di lavoro: audizione dei rappresentanti della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, della CONFSAL – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, della CUB – Confederazione Unitaria di Base, della CONFCOMMERCIO – Confederazione Generale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e della CONFESERCENTI.

---

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII*, n. 77).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico

- delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
- **STORACE.** – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
  - **QUAGLIARIELLO ed altri.** – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
  - **BERSELLI ed altri.** – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710).
  - **TURANO ed altri.** – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
  - **PASTORE ed altri.** – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).
  - **BACCINI e CICCANTI.** – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
  - **PETERLINI.** – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (1767).
  - **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (1900).
  - **RIPAMONTI.** – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere (1909).
  - **SARO.** – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1917).
  - **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (1936).
  - e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.



## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- MALAN. – Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico (1873).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (1859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- POLITO ed altri. – Norme in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici (1233).
- SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la produttività del lavoro pubblico secondo i principi di responsabilità, gerarchia e merito e per la valutazione della qualità dei servizi pubblici (1781).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli *ex* Presidenti della Repubblica (1009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STORACE. – Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1837).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
  - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
  - VITALI. – Norme sulla democrazia interna ai partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sul riequilibrio della rappresentanza di genere negli organismi dirigenti e nelle candidature dei partiti, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, nonché in tema di finanziamenti dei partiti (1416).
  - PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).
  - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (1866).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale (95).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).
- CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale. (510).
- CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SALVI e CARUSO. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (1050).
  - TADDEI ed altri. – Modifica del libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile in materia di amministrazione di sostegno, nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (1690).
- 

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, con Allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1778).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
- Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).
- TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale (1599).
- BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (1641).
- e della petizione n. 508 ad essi attinente.

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BURANI PROCACCINI. – Provvedimenti in favore dei Paesi in via di sviluppo. Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (188).
- Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della

legge 29 dicembre 2000, n. 413 (1862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 9 e 15*

Ore 9

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

Ore 15

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del documento:

- BRISCA MENAPACE ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'11 ottobre 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico» (*Doc. XXII, n. 3-bis*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche comunitarie in ordine alla revisione delle linee di orientamento integrate in sede comunitaria per gli anni 2008-2010.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 9 e 15,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Interrogazioni.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (1940) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri; Campa; Delbono e Rossi Gasparrini*).
- VEGAS. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (876).
- DINI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (1752).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).



- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
  - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
  - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- 

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (1120).
- PELLEGGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica (1559).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia (1646).
- MARCONI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema (1747).
- PECORARO SCANIO. – Norme in materia di sostegno all'attività cinematografica e diritto d'autore (1769).
- BUTTIGLIONE. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive (1813).
- e della petizione n. 715 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (1848) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, delibe-*

rato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

- PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico (701).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche (1266).
- VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola (1687).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (n. 58).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (n. 59).
- 

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).
  - COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).
  - e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– CAPRILI ed altri. – Misure per lo sviluppo del settore ittico (1608).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

**AFFARE ASSEGNATO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

– Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari.

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).

– MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).

- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
  - Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).
  - TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale (1599).
  - BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (1641).
- 

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).
- 

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DI SIENA ed altri. – Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre *fiberfrax* (1325).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZARELLO. – Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia (283).
- BORNACIN. – Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (420).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS (1577).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOBBA ed altri. – Norme per la promozione del *welfare* familiare e generazionale (1515).
  - VALPIANA ed altri. – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine (1544).
  - LIVI BACCI ed altri. – Istituzione del Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani (1576).
  - BURANI PROCACCINI ed altri. – Legge quadro sulla famiglia (1306).
  - PISANU ed altri. – Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia (1633).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 204).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sul grave episodio avvenuto all'Ospedale G. Iazzolino di Vibo Valentia, rese nella seduta dell'11 dicembre 2007.
  - II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute in merito ai profili sanitari dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.
  - III. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizioni di rappresentanti dell'Associazione Legambiente, della Società italiana di omeopatia e medicina integrata (SIOMI) e dell'Associazione per le medicine non convenzionali in odontoiatria (AMNCO).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con particolare riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» (n. 201).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 207).
-

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee sui profili comunitari dell'emergenza rifiuti in Campania.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (n. 30).
  - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (progetto Galileo) (n. 32).
- 

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,  
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo  
e vigilanza in materia di immigrazione**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione:

- Audizione di rappresentanti della Centrale Rischio Finanziari (CRIF).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 8,30*

- I. Seguito dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA): audizione del presidente di Farindustria, dottor Sergio Dompé.
  - II. Audizione di un oncologo dell'Istituto nazionale dei tumori – Fondazione G. Pascale di Napoli, dottor Antonio Marfella.
- 

**DELEGAZIONE  
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

*Mercoledì 16 gennaio 2008, ore 14*

Comunicazioni del Presidente.

---